



DOTT. URB. ROBERTO MURACA
Via Pedrotti, 1 – 23037 Tirano (SO)

roberto.muraca@gmail.com - roberto.muraca@archiworldpec.it
mobile +39 339 1275584

COMUNE DI LIVIGNO (SO)

VARIANTE URBANISTICA P.G.T. VIGENTE

art. 8 D.P.R. 160/2010

VERIFICA ESCLUSIONE PROCEDURA VAS

RAPPORTO PRELIMINARE



Le informazioni contenute in questo documento sono di proprietà dello scrivente e del destinatario del documento. Tali informazioni sono strettamente legate ai commenti orali che le hanno accompagnate. Copiare, pubblicare o distribuire il materiale contenuto in questo documento senza preventivo consenso dello scrivente è proibito e illegale.

INDICE

PREMESSA

1. QUADRO NORMATIVO/METODOLOGICO

2. QUADRO PROGETTUALE

3. ALLEGATI PROGETTUALI & DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

4. P.T.C.P. – PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (ESTRATTI)

5. ALTERNATIVA ZERO E MOTIVI DELL'ALTERNATIVA PROPOSTA

6. FATTIBILITÀ GEOLOGICA

7. FATTIBILITÀ ACUSTICA

8. ALTERNATIVA ZERO E MOTIVI DELL'ALTERNATIVA PROPOSTA

9. IMPATTI, MITIGAZIONI & COMPENSAZIONI

10. APPROFONDIMENTO: IMPATTO SULL'AMBIENTE

11. INCIDENZA DELL'INTERVENTO E RELATIVE INDICAZIONI PRELIMINARI SIC-VAL VIERA E CIME FOPEL

12. CONCLUSIONI

PREMESSA

Il presente fascicolo costituisce il Rapporto Ambientale Preliminare finalizzato alla verifica di esclusione dell'intervento in esame, e di seguito descritto, relativamente all'assoggettabilità dell'intervento in deroga allo strumento urbanistico vigente alla procedura di verifica della Valutazione Ambientale Strategica, di cui alle normative vigenti, necessaria all'attuazione dell'intervento stesso.

L'intervento in esame, si configura come ampliamento di un'attività produttiva esistente e, nella fattispecie, di una struttura produttiva per la lavorazione di inerti e calcestruzzo che verrà integrata da un nuovo blocco produttivo per la lavorazione e produzione di biomassa. Nel dettaglio la struttura produttiva in esame è localizzata in loc. Val Viera del Comune di Livigno ed è stata realizzata in diritto di superficie (durata trentennale con scadenza diritto di superficie nel 2036).

Il sito oggetto d'intervento risulta localizzato all'esterno del tessuto urbano consolidato, in un ambito territoriale sostanzialmente non antropizzato, ad eccezione delle attività esistenti (i.e. rifugi/ristori realizzati in edifici esistenti, a cui si aggiunge la struttura produttiva in esame, sita in un ambito comunque isolato e distanziato dalle attività "turistico-ricettive" presenti in zona). La realizzazione delle opere proposte genera, come si avrà modo di dedurre nel seguito, impatti minimi sul territorio e sull'ambiente circostante, rispetto alla situazione attuale, impatti che comunque saranno opportunamente mitigati dalle azioni previste. Occorre sottolineare che la realizzazione del nuovo blocco sarà realizzata su una porzione di territorio già utilizzata a fini produttivi, pertanto senza necessità di ulteriore consumo di suolo "vergine".

Più specificatamente, l'intervento in esame consiste nella realizzazione dei lavori di ampliamento della struttura produttiva esistente, attraverso la realizzazione di un nuovo blocco produttivo da integrare nell'attività esistente finalizzato alla lavorazione della biomassa, combustibile ecologico ottenuto dalla legna, oltre alla riconversione di una piccola parte delle superfici autorizzate in alloggio temporaneo per il personale impiegato. Complessivamente la realizzazione dell'intervento creerà una nuova struttura produttiva di ca. 1.815 mq di slp complessiva (tra razionalizzazione corpo di fabbrica esistente e nuovo corpo di fabbrica in progetto).

Al riguardo occorre segnalare che le strutture in progetto si intendono a titolo precario (rif. DGC n. 209/2021), pertanto in caso di cessazione dell'attività dovranno essere rimossi.

Per quanto non espressamente indicato all'interno della presente si rimanda alla documentazione tecnica di cui al progetto in esame.

1. QUADRO NORMATIVO/METODOLOGICO**LA VAS NON SOLO COME STRUMENTO DI VALUTAZIONE**

Nella elaborazione del Rapporto Ambientale e dei documenti e delle attività ad esso correlati si è fatto principalmente riferimento alle indicazioni fornite da:

- ✓ Direttiva Europea 2001/42/CE, nota come Direttiva sulla VAS;
- ✓ Linee guida attuative della Direttiva;
- ✓ documento della Regione Lombardia Indirizzi per la valutazione ambientale di piani e programmi, documento attuativo dell'art. 4 della lr 12/2005, approvato dal Consiglio Regionale il 13/03/2007;
- ✓ indirizzi operativi contenuti nella delibera di Giunta Regionale n.6420 del 27/12/2007;
- ✓ inoltre, dal luglio di quest'anno è in vigore la parte II del D.Lgs. 152/2006 relativo a VIA, VAS, e IPPC, modificata e integrata con il D.Lgs. 4/2008. Inoltre, la Regione Lombardia ha pubblicato le linee guida attuative per la VAS (DCR 351/2007 e le successive disposizioni attuative con DGR 6420 del 27/12/2007).

In relazione alla direttiva e alla normativa regionale e sue specificazioni, occorre sottolineare come entrambe evidenzino il concetto di integrazione tra strumento di piano e strumento di valutazione, affermando la necessità di una stretta integrazione tra i due percorsi, di pianificazione di valutazione ambientale¹, con un percorso valutativo che incida e che potenzi lo strumento sottoposto a valutazione.

Una integrazione² che non termina con l'approvazione del piano ma continua anche nella successiva attuazione e gestione, attraverso la fase di monitoraggio, fino a comprendere l'intero ciclo di pianificazione.

Tale integrazione deve necessariamente assumere forme diverse, in funzione anche delle caratteristiche che il percorso decisionale assume localmente. Non è infatti possibile codificare in modo stretto una specifica metodologia di lavoro valida sempre e ovunque in quanto l'oggetto di valutazione, il piano, è cosa ben diversa da un progetto e, quindi anche la VAS differisce profondamente dalla Valutazione di impatto Ambientale, in quanto le decisioni strategiche di piano sono assunte in contesti profondamente differenziati, con forti locali condizionamenti e principi di funzionamento.

La documentazione teorico-applicativa europea, nazionale e regionale³ è concorde nell'affermare che metodologie e fasi devono adattarsi alle specificità della realtà locale, privilegiando l'efficacia del processo di VAS rispetto ad una teorica completezza del metodo, privilegiando quindi i risultati della VAS in termini di reale incidenza positiva sul piano/programma rispetto ad una formale e spesso ridondante completezza documentale.

Al contrario la VAS, se non viene vissuta come mero strumento di pura e, spesso, teorica valutazione, può assumere una valenza propositiva che migliora e valorizza l'insieme dei classici strumenti dell'urbanistica fornendo una visione interdisciplinare e

¹ "le condizioni stabilite dalla presente direttiva sono integrate nelle procedure in vigore negli Stati membri per l'adozione dei piani e dei programmi o nelle procedure definite per conformarsi alla presente direttiva" (art 4 c.2 della Direttiva).

² L'integrazione deve "...essere effettuata durante la fase preparatoria del piano..." (art 4 c.1 della Direttiva) e deve essere estesa all'intero ciclo di pianificazione, compreso il controllo degli effetti ambientali significativi conseguenti all'attuazione del piano (art 10 della Direttiva).

³ "[il Rapporto Ambientale] contiene le informazioni di cui all'allegato 1 meglio specificate in sede di Conferenza di valutazione, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio [del piano/programma] e della misura in cui tali aspetti sono più adeguatamente valutati in altre fasi dell'iter decisionali" (punto 5.10 del Documento Indirizzi Generali sulla valutazione ambientale strategica di Piani e Programmi della Regione Lombardia).

trasversale che spesso mancava e che comunque non era certamente né chiara né sistematica⁴.

LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE INTERVENTO

L'obiettivo generale della Direttiva è quello di "...garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, ... assicurando che ... venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente".

La Direttiva stabilisce che "per "valutazione ambientale" s'intende l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione...". La valutazione "... deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione...".

La Direttiva stabilisce che per "rapporto ambientale" si intende la parte della documentazione del piano o programma "... in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o programma".

I contenuti del Rapporto devono essere i seguenti (Allegato I della Direttiva):

1. CONTENUTI ED OBIETTIVI: illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano ... e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
2. STATO ATTUALE DELL'AMBIENTE E OPZIONE ZERO: aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano ... ("opzione zero");
3. CARATTERISTICHE AMBIENTALI DELLE AREE: caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
4. PROBLEMI AMBIENTALI: qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano ...;
5. OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE E LORO CONSIDERAZIONE: obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano ..., e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
6. EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE: possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;
7. MISURE DI ANNULLAMENTO, MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE: misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano ...;
8. SCELTA DELLE ALTERNATIVE: sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le

⁴ I criteri attuativi dell'art. 7 evidenziano l'approccio "necessariamente interdisciplinare, fondato sulla valutazione delle risorse, delle opportunità e dei fattori di criticità che caratterizzano il territorio per cogliere le interazioni tra i vari sistemi ed i fattori che lo connotano sulla base dei quali dovranno definirsi obiettivi e contenuti del piano" e sottolineano come "... in questo senso l'integrazione della procedura di VAS nell'ambito della formazione del Documento di Piano rappresenta un elemento innovativo fondamentale".

eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;

9. MONITORAGGIO: descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;
10. SINTESI NON TECNICA: sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

**INFORMAZIONE,
COMUNICAZIONE E
MONITORAGGIO**

La Direttiva prevede apposite consultazioni: “la proposta di piano o programma e il relativo rapporto ambientale devono essere messe a disposizione delle autorità e del pubblico (una o più persone fisiche e le loro associazioni o gruppi) che devono poter esprimere il loro parere.”

La Direttiva demanda agli Stati membri numerosi aspetti, quali ad esempio le autorità e i settori del pubblico da consultarsi, le modalità per l’informazione e la consultazione.

Assunta la decisione relativamente al piano o programma le autorità e il pubblico devono essere informate e devono avere a disposizione:

- a. “il piano o programma adottato;
- b. una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto ... del rapporto ambientale redatto ..., dei pareri espressi ... nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
- c. le misure adottate in merito al monitoraggio...”. Per quanto riguarda il monitoraggio, la Direttiva stabilisce che occorre controllare: “... gli effetti ambientali significativi ... al fine ... di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisi e essere in grado di adottare le misure correttive ... opportune”.

**LA VAS ALL’INTERNO
DELLA L.R. 12/2005**

La VAS è esplicitamente trattata all’art 4 della L.R.12/05, ma riferimenti a strumenti di valutazione esistono anche in altre parti della norma.

In particolare sui contenuti del Documento di Piano recita l’ art. 8 comma 2: [il documento di piano] “*individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano valore strategico per la politica territoriale, indicando i limiti e le condizioni in ragione dei quali siano ambientalmente sostenibili e coerenti con le previsioni ad efficacia prevalente di livello sovracomunale;*

determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; nella definizione di tali obiettivi il documento di piano tiene conto della riqualificazione del territorio, della minimizzazione del consumo del suolo in coerenza con l’utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, della definizione dell’assetto viabilistico e della mobilità, nonché della possibilità di utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a livello sovracomunale;”

Al Documento di Piano viene dunque assegnato il compito di delineare gli obiettivi della pianificazione comunale, e di fissarne i limiti dimensionali. La novità importante è che tra i criteri dimensionali, tra i fabbisogni di una comunità, vengano inseriti anche quelli connessi con la garanzia di adeguate condizioni di sostenibilità.

Anche senza l’obbligatorietà della VAS introdotta dall’art 4, basterebbero queste indicazioni dell’art 8, ed in particolare i “limiti” e le “condizioni” del comma 2 lett. a), per introdurre elementi di valutazione ambientale nel percorso di elaborazione e attuazione del piano.

Si tratta inoltre di indicazioni che spingono verso l’uso di approcci quantitativi nella valutazione. A tale proposito si può notare che la stessa norma, all’art 1 relativo ai criteri ispiratori, spinge verso l’uso della contabilità ambientale, impegnando la regione “*alla diffusione della cultura della sostenibilità ambientale con il sostegno agli enti locali e a*

quelli preposti alla ricerca e alla formazione per l'introduzione di forme di contabilità delle risorse”.

I riferimenti alla valutazione strategica e agli approcci quantitativi si ritrovano anche nei livelli di pianificazione territoriale di area vasta, e nei collegamenti tra i diversi livelli di pianificazione. Alla provincia viene per esempio assegnato un compito di controllo e coordinamento quando i temi del PGT interessino aspetti sovralocali di sostenibilità. La Provincia deve infatti fornire nel PTCP indicazioni sui contenuti minimi dei tre atti di PGT relativamente agli aspetti di interesse sovracomunale. In sede di valutazione di compatibilità la Provincia è quindi tenuta ad esaminare il Documento di Piano per verificare che sia adatto “ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti” (art 18 c.1).

Il Documento di Piano, che tra i tre atti del PGT è quello soggetto sia a VAS che a verifica di compatibilità rispetto al PTCP, diventa di fatto il punto di riferimento e di snodo tra la pianificazione comunale e quella di area vasta. Un'efficace articolazione degli aspetti quantitativi e di sostenibilità nel Documento di Piano permette di creare un valido riferimento ed una guida per lo sviluppo degli altri due atti del PGT, il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole, e della pianificazione attuativa e di settore.

Permette inoltre di evidenziare i temi che hanno rilevanza sovralocale e che devono essere dal comune segnalati nei tavoli interistituzionali agli enti competenti territoriali o di settore.

La legge regionale lombarda non si limita dunque ad introdurre la VAS, ma prefigura una complessiva evoluzione culturale verso l'adozione di metodi quantitativi di valutazione sia all'interno dei diversi strumenti di pianificazione sia nei rapporti tra i livelli di pianificazione comunale e di area vasta.

Si tratta di un'impostazione che possiede rilevanti potenzialità, che per essere valorizzata richiede lo sviluppo di un'accurata integrazione tra metodi di valutazione e di pianificazione nella pratica operativa. In questa logica la VAS non è dunque una procedura a se stante, ma va vista come l'occasione per introdurre metodi di valutazione nella gestione del processo decisionale. Il lavoro di VAS ha stretta attinenza con la definizione degli obiettivi quantitativi di sviluppo e dei “limiti” e “condizioni” rispetto alla sostenibilità che l'art 8 indica tra i contenuti del Documento di Piano del PGT.

**LA PROCEDURA DI
SPORTELLO UNICO
ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
STRUMENTO DI VARIANTE
ASSOGGETTATA ALLA VAS**

Lo Sportello unico per le attività produttive è uno degli strumenti per i quali la DGR IX/761 del 10/11/2010 prevede la verifica di assoggettabilità alla VAS, ed eventualmente la redazione del *Rapporto ambientale* secondo quanto previsto nell'allegato 1r “*Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE*”.

Nell'allegato 1r, al punto 1.2 “norme di riferimento generali” viene illustrato un quadro di riferimento generale della normativa inerente lo Sportello unico delle attività produttive e la valutazione ambientale strategica come di seguito riportato: - DPR 447/1998 “Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- DPR 440/2000;

- L.R. 12/2005 – articolo 97;

- Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi, Deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351 (di seguito Indirizzi generali);

- D.Lgs.. 152/2006 “Norme in materia ambientale” come modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (di seguito D.Lgs.);
- Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (di seguito Direttiva).

Lo Sportello Unico per le attività produttive viene introdotto con il D.Lgs.. 112/1998 che, in base al principio di sussidiarietà e di semplificazione amministrativa⁵, prevede l'attribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti “la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi”⁶, nonché l'esecuzione di opere edili di qualsiasi genere anche interne agli edifici produttivi.

Con il DPR 447/1998, poi modificato dal DPR 440/2000, “Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché' per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”, si stabilisce che:

1. i comuni esercitano, anche in forma associata, ai sensi dell'articolo 24, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le funzioni ad essi attribuite dall'articolo 23, del medesimo decreto legislativo, assicurando che ad un'unica struttura sia affidato l'intero procedimento. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, la struttura si dota di uno sportello unico per le attività produttive, al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti di cui al presente regolamento. Qualora i comuni aderiscano ad un patto territoriale ovvero abbiano sottoscritto un patto d'area la struttura incaricata dell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite può coincidere con il soggetto responsabile del patto territoriale o con il responsabile unico del contratto d'area;
2. lo sportello unico assicura, previa predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi informativi, a chiunque vi abbia interesse, l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure previste dal presente regolamento; all'elenco delle domande di autorizzazione presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le informazioni utili disponibili a livello regionale comprese quelle concernenti le attività promozionali, (...);
3. la struttura, su richiesta degli interessati, si pronuncia sulla conformità, allo stato degli atti in possesso della struttura, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento autorizzatorio. La struttura si pronuncia entro novanta giorni;
4. entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i comuni realizzano la struttura e nominano il responsabile del procedimento. Il funzionario preposto alla struttura è responsabile dell'intero procedimento⁷.

A livello Regionale in Lombardia la L.r. 12/05 e s.m.i., “Legge per il Governo del territorio” art. 97 “Sportello unico per le attività produttive” indica puntualmente che:

⁵ L. 59/1997.

⁶ D.lgs. 112/1998, Capo IV art. 23.

⁷ DPR 447/1996, art. 3.

1. qualora i progetti presentati allo sportello unico per le attività produttive risultino in contrasto con il PGT si applica la disciplina dettata dall'articolo 5 del DPR. 447/1998⁸, integrata dalle disposizioni di cui al presente articolo;
2. alla conferenza di servizi è sempre invitata la provincia ai fini della valutazione della compatibilità del progetto con il proprio piano territoriale;
3. non sono approvati i progetti per i quali la conferenza di servizi rilevi elementi di incompatibilità con previsioni prevalenti del PTCP o del PTR;
4. in caso di esito favorevole della conferenza, ai fini del perfezionamento della variazione urbanistica connessa al progetto approvato, il termine per il deposito degli atti in pubblica visione, previo avviso su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale, è di quindici giorni ed il termine per la presentazione di osservazioni è di quindici giorni decorrenti dallo scadere del termine di deposito degli atti in pubblica visione;
5. la procedura di verifica o di valutazione di impatto ambientale relativa all'intervento, qualora necessaria, precede la convocazione della conferenza dei servizi". Integrata dalla L.R. 4/2008 che inserisce il comma 5-bis all'art.97: *"Nel caso di approvazione di progetti comportanti variante alla strumentazione urbanistica, prima della definitiva approvazione della variante ad opera del consiglio comunale, il proponente⁹ deve sottoscrivere un atto unilaterale d'obbligo, con il quale si impegna a realizzare l'intervento secondo i contenuti e gli obiettivi prefissati, nonché a iniziare i relativi lavori entro nove mesi dal perfezionamento della variante, decorsi i quali il sindaco dichiara l'intervenuta decadenza del progetto ad ogni effetto, compreso quello di variante urbanistica"*.

Successivamente vengono elencati i riferimenti normativi che trattano la Valutazione Ambientale Strategica e rappresentano la base normativa su cui trova fondamento l'allegato 1r di cui sopra. Gli "indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi", Deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351, che fornisce la sequenza delle fasi di piano/programma parallelamente al processo di valutazione e lo schema metodologico procedurale da seguire. A livello nazionale e comunitario il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. e la Direttiva 2001/42/CE.

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA: UN PROCESSO SISTEMATICO

La VAS ha l'obiettivo di valutare gli effetti ambientali di politiche, piani e programmi, nazionali, regionali e locali, fin dalla fase della loro elaborazione, prima cioè che vengano adottati e approvati. In questo modo i cambiamenti e le modifiche necessari ad evitare il manifestarsi d'impatto negativi sull'ambiente e sulla salute umana possono essere corretti, fin dalla fase d'impostazione del processo decisionale fino alla attuazione e revisione del piano/programma. La valutazione dovrà visualizzare i possibili effetti ambientali prodotti nel lungo periodo dalle decisioni prese oggi per verificare se le scelte risultino "sostenibili".

⁸ DPR. 447/1998, Art. 5 *"Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento rigetta l'istanza. Tuttavia, allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi, disciplinata dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.127, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto industriale"*.

⁹ Proponente è il soggetto pubblico o privato, secondo le competenze previste dalle vigenti disposizioni, che elabora il P/P soggetto alle disposizioni del D.Lgs. stesso.

Secondo le disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. la Valutazione Ambientale Strategica deve essere avviata dall'Autorità procedente assieme al processo di formazione del piano o programma e prima alla sua approvazione.

La Valutazione Ambientale Strategica è un processo che comporta lo svolgimento delle seguenti fasi:

1. lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
2. l'elaborazione del rapporto ambientale (successivamente alla fase di "scoping" atta alla definizione dell'ambito d'indagine);
3. lo svolgimento di consultazioni;
4. la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
5. la decisione e informazione sulla decisione;
6. il monitoraggio (eventuali misure correttive).

La verifica di assoggettabilità, prevista dall'art.12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

“1- Nel caso di piani e programmi di cui all'art. 6, comma 3 e 3-bis, l'autorità procedente¹⁰ trasmette all'autorità competente¹¹, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.

2- L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti¹² in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.

3- Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

4- L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie

¹⁰ Autorità procedente è la pubblica amministrazione che elabora il P/P ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispone il P/P sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano/programma. È la pubblica amministrazione cui compete l'elaborazione della dichiarazione di sintesi. Tale autorità è individuata all'interno dell'ente tra coloro che hanno responsabilità nel procedimento di P/P.

¹¹ Autorità competente è la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato. L'autorità competente per la Vas è individuata all'interno dell'ente con atto formale dalla pubblica amministrazione che procede alla formazione del P/P, nel rispetto dei principi generali stabiliti dai D.Lgs 16 gennaio 2008, n.4 e 18 agosto 2000, n. 267. Essa deve possedere i seguenti requisiti: a) separazione rispetto all'autorità procedente; b) adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, legge n. 448/2001; c) competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

¹² L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, individua i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati. Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente: a) sono soggetti competenti in materia ambientale: ARPA; ASL; Enti gestori aree protette; Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; Autorità competente in materia di SIC e ZPS (se prevista la Valutazione di incidenza); Autorità competente in materia di Via (se prevista la Via o verifica di Via); b) sono enti territorialmente interessati: Regione; Provincia; Comunità Montane; Comuni interessati e confinanti; Autorità di Bacino; c) contesto transfrontaliero: Comuni confinanti.

prescrizioni.5- Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.”

Analizzando l'allegato 1r della DGR IX/761 del 10/11/2010, al punto 2.2 si tratta la verifica di assoggettabilità alla VAS indicandone il campo di applicazione ovvero i P/P individuati ai punti 4.6 e 4.7 “Per i P/P che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori, come definiti con provvedimento della Giunta regionale, si procede alla verifica di esclusione secondo le modalità previste al successivo punto 5.0, al fine di determinare se possono avere significativi effetti sull'ambiente”; “per i P/P non ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti, si procede alla verifica di esclusione secondo le modalità previste al successivo punto 5.0], al fine di determinare se possono avere effetti significativi sull'ambiente”, della circolare della Regione Lombardia “indirizzi generali per la Valutazione ambientale di Piani e Programmi”.

Altro riferimento è quello ai P/P per cui si ritiene sussistano effetti ambientali significativi su uno o più siti, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 della Direttiva 92/43/CEE (punto 4.4 – Indirizzi generali): “I siti indicati alla lettera b) del precedente punto 4.2 comprendono le Zone di Protezione Speciale – ZPS (direttiva 79/409/CEE) e i Siti di Importanza Comunitaria – SIC (Direttiva Habitat), che costituiscono la rete ecologica europea “Natura 2000” istituita dalla Direttiva 92/43/CEE. L'individuazione e la classificazione delle ZPS e l'individuazione dei SIC è contenuta nei provvedimenti specifici elaborati dalle rispettive autorità preposte”. Mentre all'allegato I della medesima direttiva, nonché all'allegato II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sono dettagliati i progetti di competenza statale tra cui “Raffinerie di petrolio greggio”, “Centrali termiche”, “Impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati”, “Acciaierie integrate”, “Impianti per l'estrazione di amianto”, “Impianti chimici integrati”, “Impianti di smaltimento dei rifiuti”, “Impianti di trattamento delle acque reflue”, “Estrazione di petrolio e gas naturale a fini commerciali”, “Dighe e altri impianti”, “Impianti per l'allevamento intensivo di bestiame”, “Cave e attività minerarie a cielo aperto”.

GLI ASPETTI METODOLOGICI

La valutazione strategica non riguarda le opere, come nella nota Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), ma i piani e programmi, assumendo per queste caratteristiche più generali la denominazione di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). La VAS, nata concettualmente alla fine degli anni '80, è un processo sistematico di valutazione delle conseguenze ambientali di proposte pianificatorie, finalizzato ad assicurare che queste vengano incluse in modo completo e considerate in modo appropriato, alla pari degli elementi economici e sociali all'interno dei modelli di “sviluppo sostenibile”¹³, a partire dalle prime fasi del processo decisionale. La VAS riguarda i processi di formazione dei piani più che i piani in senso stretto. Si tratta quindi di uno strumento di aiuto alla decisione più che un processo decisionale in se stesso.


Per definire in termini concreti la VAS occorre porre attenzione sull'aggettivo “strategico”, che la differenzia in modo sostanziale dalla VIA. Si prenda un esempio concreto: una necessità del territorio di collegamento trasporti: la VIA si pone il problema di verificare e mitigare gli impatti ambientali rispetto ad una decisione già assunta, ad esempio di una strada che collega un punto A ad un punto B; la VAS interviene a monte, giudicando come quel collegamento possa essere “strategicamente” risolto: strada, autostrada, ferrovia, ferrovia veloce, collegamento aereo, (il caso è reale e si riferisce al Piano Nazionale del Traffico della Germania).

La VAS “permea” il piano e ne diventa elemento costruttivo, valutativo, gestionale e di monitoraggio. È importante sottolineare che i processi decisionali politici sono fluidi e continui: quindi la VAS deve intervenire al momento giusto del processo decisionale.

¹³ Secondo il Rapporto Brudtland, lo sviluppo “sostenibile” incorpora con pari dignità ed importanza sia gli aspetti economici, che quelli sociali, che quelli ambientali.

Occorre curarla, approfondendo gli aspetti tecnico-scientifici, ma senza perdere il momento giusto e renderla inutile anche se rigorosa, ricordando che la VAS è uno strumento e non il fine ultimo. Sempre più, negli ultimi tempi, l'attenzione si è spostata dalla metodologia all'efficacia: si può semplificare il modello concettuale¹⁴ della formazione di un piano con e senza VAS nello schema seguente (figura seguente).

La VAS permette di giungere ad un processo in cui il piano viene sviluppato basandosi su di un più ampio set di prospettive, obiettivi e costrizioni, rispetto a quelli inizialmente identificati dal proponente.



La VAS come DSS - Sistema di Supporto alla Decisione
(fonte: La VAST del PTCP della Provincia di Milano, 2002)


La VAS viene vista come uno strumento di supporto sia per il proponente che per il decisore: inserendo la VAS nel processo lineare “proponente-obiettivi-decisori-piano”, in effetti si giunge ad una impostazione che prevede il ricorso a feedback in corso d’opera, così da meglio calibrare l’intero processo.



La VAS come processo ciclico
(fonte: La VAST del PTCP della Provincia di Milano, 2002)

In effetti la VAS può essere vista più come uno “strumento” di formulazione del piano che come un documento in senso stretto. La preparazione del report finale è forse la parte meno rilevante della VAS in quanto tale report dovrebbe essere visto non solo come esito della valutazione ma, anche e soprattutto, come una documentazione del processo utilizzato e dei contenuti che ne sono scaturiti.

¹⁴ Brown e Therivel (2000).



Le fasi del Manuale UE correlate ad un generico processo di pianificazione
(fonte: La VAST del PTCP della Provincia di Milano, 2002)

FASI SECONDO GLI
INDIRIZZI REGIONALI

INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE DI PIANI E PROGRAMMI
(art. 4 L.R. 12/2005) - § 5.0 La valutazione ambientale (fasi metodologiche procedurali)

Fase del P/P	Processo P/P	Ambiente/VA
Fase 0 Preparazione	P0.1 – pubblicazione avviso di avvio del procedimento P0.2 – incarico per la stesura del piano P0.3 – esame proposte pervenute, elaborazione del documento di sintesi preliminare della proposta di piano	A0.1 – incarico per la predisposizione del documento di sintesi
Fase 1 Orientamento	P1.1 – orientamenti iniziali del piano P1.2 – definizione schema operativo per la verifica e mappatura dei soggetti e delle autorità ambientali coinvolte P1.3 – identificazione dei dati e delle informazioni disponibili sul territorio	A1.1 – integrazione della dimensione ambientale del piano A1.2 – definizione schema operativo per la VAS e mappatura dei soggetti e delle autorità ambientali coinvolte A1.3 – eventuale verifica di esclusione (screening)
Conferenza di verifica/esclusione	Avvio del confronto	Dir./art. 6, comma 5, art. 7 La conferenza di verifica è volta a stabilire l'esclusione e la non esclusione del piano o programma dalla valutazione ambientale

Fase 2 Elaborazione e redazione	P2.1 – determinazione obiettivi generali	A2.1 – definizione dell'ambito d'influenza (scooping) e definizione della portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale
	P2.2 – costruzione dello scenario di riferimento di piano	A2.2 – analisi di coerenza esterna
	P2.3 – definizione obiettivi specifici e delle linee d'azione e costruzione alternative	A2.3 – stima degli effetti ambientali e costruzione/selezione degli indicatori A2.4 – confronto e selezione delle alternative A2.5 – Analisi di coerenza interna A2.6 – progettazione del sistema di monitoraggio
	P2.4 – Documento di piano	A2.7 – rapporto ambientale e sintesi non tecnica
Conferenza di valutazione	Consultazione sul documento di piano	Valutazione del rapporto ambientale La conferenza di valutazione è volta ad esaminare i pareri espressi e verificare l'integrazione delle considerazioni di natura ambientale al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile
Fase 3 Adozione ed approvazione	P3.1 – adozione del piano	A3.1 – dichiarazione di sintesi
	P3.2 – pubblicazione e raccolta osservazioni, risposta alle osservazioni	A3.2 – analisi di sostenibilità delle osservazioni pervenute
	P3.3 – approvazione finale	A3.3 – dichiarazione di sintesi finale: dichiarazione in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale, dei pareri espressi e dei risultati delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate
Fase 4 Attuazione e gestione	P4.1 – monitoraggio, attuazione e gestione	A4.1/2 – rapporti di monitoraggio e valutazioni periodiche
	P4.2 – azioni correttive ed eventuale retroazione	

CARATTERISTICHE DELLA VALUTAZIONE PROGRESSIVA

Per la parte valutativa di dettaglio ci si rifà al percorso logico di "analisi e valutazione progressiva" delineato nella guida metodologica "Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC" redatto dalla Oxford Brookes University per conto della Commissione Europea DG Ambiente¹⁵.

In merito all'utilità del percorso logico adottato in seno all'analisi, con particolare riferimento ai contenuti del presente paragrafo, si ribadisce come solo apparentemente, infatti, la strutturazione della presente valutazione può sembrare distante dal caso in

¹⁵ Il documento è disponibile in una traduzione italiana, non ufficiale, a cura dell'Ufficio Stampa e della Direzione regionale dell'ambiente Servizio VIA - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, "Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000 Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE".

oggetto. Si ritiene infatti, come d'altronde affermato dalla stessa Commissione Europea, che il percorso logico suggerito sia utile in termini generali per qualsiasi processo valutativo.

La metodologia procedurale proposta nella guida della Commissione è un percorso di analisi e valutazione progressiva che si compone di 4 fasi principali:

- ✓ FASE 1: verifica (screening) - processo che identifica la possibile incidenza significativa su un sito di un piano o un progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e che porta all'effettuazione di una valutazione completa qualora l'incidenza risulti significativa;
- ✓ FASE 2: valutazione "appropriata" - analisi degli effetti del piano o del progetto sull'integrità del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto della struttura e della funzionalità del sito, e individuazione delle misure di mitigazione eventualmente necessarie;
- ✓ FASE 3: analisi di soluzioni alternative - individuazione e analisi di eventuali soluzioni alternative per raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano, evitando ricadute negative sul sito;
- ✓ FASE 4: definizione di misure di compensazione - individuazione di azioni, anche preventive, in grado di bilanciare le incidenze previste, nei casi in cui non esistano soluzioni alternative o le ipotesi proponibili presentino comunque aspetti con incidenza negativa, ma per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico sia necessario che il progetto o il piano venga comunque realizzato.

L'iter delineato nella guida non corrisponde necessariamente a un protocollo procedurale, molti passaggi possono essere infatti seguiti "implicitamente" ed esso deve, comunque, essere calato nelle varie procedure già previste, o che potranno essere previste, dalle Regioni e Province Autonome. Occorre inoltre sottolineare che i passaggi successivi fra le varie fasi non sono obbligatori, sono invece consequenziali alle informazioni e ai risultati ottenuti; ad esempio, se le conclusioni alla fine della fase di verifica indicano chiaramente che non ci potranno essere effetti con incidenza significativa sul sito, non occorre procedere alla fase successiva.

Si riportano di seguito le fasi così come definite dal manuale, fermo restando che lo stesso fa riferimento a una generica valutazione d'incidenza.

FASE 1 – VERIFICA (SCREENING)

Obiettivo della fase di screening è quello di verificare la possibilità che dalla realizzazione di un piano/progetto, non direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito Natura 2000, derivino effetti significativi sugli obiettivi di conservazione del sito stesso.

a) Gestione del sito - In primo luogo si verifica se il piano/progetto è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito, ovvero, se riguarda misure che sono state concepite unicamente per la gestione ai fini della conservazione. Nel caso in cui il piano/progetto abbia tale unica finalità la valutazione d'incidenza non è necessaria. Nel caso in cui invece si tratti di piani o progetti di gestione del sito integrati ad altri piani di sviluppo, la componente non direttamente legata alla gestione deve comunque essere oggetto di una valutazione. Può infine verificarsi il caso in cui un piano/progetto direttamente connesso o necessario per la gestione di un sito possa avere effetti su un altro sito: in tal caso si deve comunque procedere ad una valutazione d'incidenza relativamente al sito interessato da tali effetti.

b) Descrizione del piano/progetto - la procedura prevede l'identificazione di tutti gli elementi del piano/progetto suscettibili di avere un'incidenza significativa sugli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000 oltre all'individuazione degli eventuali effetti congiunti di altri piani/progetti. La guida metodologica della DG Ambiente contiene una checklist esemplificativa degli elementi da considerare (si veda inoltre l'allegato G al DPR 357/97):

- dimensioni, entità, superficie occupata
- settore del piano
- cambiamenti fisici che deriveranno dal progetto/piano (da scavi, fondamenta, ecc.)
- fabbisogno in termini di risorse (estrazione di acqua, ecc.)
- emissioni e rifiuti (smaltimento in terra, acqua aria)
- esigenze di trasporto
- durata delle fasi di edificazione, operatività e smantellamento, ecc.
- periodo di attuazione del piano
- distanza da sito Natura 2000 o caratteristiche salienti del sito
- impatti cumulativi con altri piani/progetti
- altro.

Se disponibile, è molto utile l'uso di un sistema informativo geografico per la migliore comprensione delle possibili interazioni spaziali tra gli elementi del piano/progetto e le caratteristiche del sito. La previsione e valutazione degli impatti cumulativi (valutazione cumulativa) è piuttosto complessa in quanto richiede:

- la difficile valutazione dei confini a fronte di fonti di impatto ubicate in aree distanti o laddove le specie o altri fattori naturali sono disperse nello spazio;
- la definizione delle competenze per la valutazione di piani/progetti proposti da organismi diversi;
- la determinazione degli impatti potenziali in termini di cause, modalità ed effetti;
- la valutazione attenta delle possibilità di mitigazione nel caso in cui due o più fonti agiscono in maniera combinata;
- l'attribuzione delle competenze per la realizzazione delle soluzioni di mitigazione più opportune.

c) Caratteristiche del sito - L'identificazione della possibile incidenza sul sito Natura 2000 richiede la descrizione dell'intero sito, con particolare dettaglio per le zone in cui gli effetti hanno più probabilità di manifestarsi. L'adeguata conoscenza del sito evidenzia le caratteristiche che svolgono un ruolo chiave per la sua conservazione. Per la descrizione del sito possono essere prese in considerazione diverse fonti (ad esempio, il modulo standard di dati di Natura 2000 relativo al sito, le mappe o gli archivi storici del sito, ecc.).

d) Valutazione della significatività dei possibili effetti: per valutare la significatività dell'incidenza, dovuta all'interazione fra i parametri del piano/progetto e le caratteristiche del sito, possono essere usati alcuni indicatori chiave quali, ad esempio:

- perdita di aree di habitat (%);
- frammentazione (a termine o permanente, livello in relazione all'entità originale);
- perturbazione (a termine o permanente, distanza dal sito);
- cambiamenti negli elementi principali del sito (ad es. qualità dell'acqua).

Nel caso in cui si possa affermare con ragionevole certezza che il piano/progetto non avrà incidenza significativa sul sito Natura 2000, non è necessario passare alla fase successiva della valutazione appropriata. Se permane incertezza sulla possibilità che si producano effetti significativi si procede alla fase di verifica successiva. Qualsiasi decisione deve essere documentata in una relazione che illustri i motivi che hanno condotto a tale conclusione. Il documento di indirizzo della Commissione Europea

suggerisce l'utilizzo di una "matrice dello screening" e di una "matrice in assenza di effetti significativi".

**FASE 2 – VALUTAZIONE
APPROPRIATA**

In questa fase si valuta se il piano o progetto possa avere un'incidenza negativa sull'integrità del sito Natura 2000, singolarmente e congiuntamente ad altri progetti o piani. La valutazione dell'impatto sull'integrità del sito viene effettuata in riferimento agli obiettivi di conservazione, alla struttura e alla funzionalità del sito all'interno della rete Natura 2000, limitando il campo di analisi e valutazione a tali aspetti.

a) Informazioni necessarie: si procede verificando la completezza dei dati raccolti nella prima fase (elementi descrittivi del piano/progetto, i possibili effetti cumulativi, gli elementi utili per l'individuazione degli obiettivi di conservazione del sito) ed eventualmente integrare le informazioni mancanti. La guida metodologica riporta una checklist esemplificativa sulle informazioni necessarie per la valutazione "appropriata" e sulle relative fonti principali.

b) Previsione degli impatti: la determinazione del tipo di incidenza derivante dal realizzarsi del piano/progetto è un'operazione complessa. Gli elementi che compongono la struttura e le funzioni ecologiche di un sito, e che ne definiscono gli obiettivi di conservazione sono, per loro natura, dinamici, e quindi difficilmente quantificabili, inoltre le interrelazioni tra di essi sono raramente conosciute in modo soddisfacente. Al fine di definire l'incidenza dei diversi effetti ambientali è utile la compilazione di una scheda analitica in cui organizzare i possibili impatti negativi sul sito in categorie, permettendo di percorrere il processo di previsione dell'incidenza con ordine e sistematicità. Gli effetti possono essere elencati secondo le seguenti tipologie:

- diretti o indiretti;
- a breve o a lungo termine;
- effetti dovuti alla fase di realizzazione del progetto, alla fase di operatività, alla fase di smantellamento;
- effetti isolati, interattivi e cumulativi.

Gli effetti possono essere previsti tramite diversi metodi: metodi di calcolo diretto dell'area di habitat perduta o danneggiata o metodi indiretti, che impiegano modelli di previsione matematici relativi, ad esempio, alla modalità di dispersione degli inquinanti e che, in genere, si basano sull'uso di appositi GIS, di diagrammi di flusso e di sistemi logici.

c) Obiettivi di conservazione: individuati i possibili impatti, è necessario stabilire se essi possano avere un'incidenza negativa sull'integrità del sito, ovvero, sui fattori ecologici chiave che determinano gli obiettivi di conservazione di un sito. Per arrivare a conclusioni ragionevolmente certe, è preferibile procedere restringendo progressivamente il campo di indagine. Prima si considera se il piano o il progetto possa avere effetti sui fattori ecologici complessivi, danneggiando la struttura e la funzionalità degli habitat compresi nel sito. Poi si analizzano le possibilità che si verifichino occasioni di disturbo alle popolazioni, con particolare attenzione alle influenze sulla distribuzione e sulla densità delle specie chiave, che sono anche indicatrici dello stato di equilibrio del sito. Attraverso quest'analisi, sempre più mirata, degli effetti ambientali, si arriva a definire la sussistenza e la maggiore o minore significatività dell'incidenza sull'integrità del sito. Per effettuare tale operazione la guida suggerisce l'utilizzo di una checklist. La valutazione viene svolta in base al principio di precauzione per cui se non si può escludere che vi siano effetti negativi si procede presumendo che vi saranno.

d) Misure di mitigazione: una volta individuati gli effetti negativi del piano o progetto e chiarito quale sia l'incidenza sugli obiettivi di conservazione del sito, è possibile individuare in modo mirato le necessarie misure di mitigazione/attenuazione. È opportuno sottolineare che le misure di mitigazione sono concettualmente diverse dalle misure di compensazione, che intervengono nella IV fase anche se, misure di

mitigazione ben realizzate limitano la portata delle misure compensative necessarie, in quanto riducono gli effetti negativi che necessitano di compensazione. In effetti, le misure di mitigazione hanno lo scopo di ridurre al minimo o addirittura eliminare gli effetti negativi di un piano/progetto durante o dopo la sua realizzazione; esse possono essere imposte dalle autorità competenti, ma i proponenti sono spesso incoraggiati ad includerle fin dall'inizio nella documentazione da presentare.

Le misure di compensazione, invece, sono volte a garantire la continuità del contributo funzionale di un sito alla conservazione in uno stato soddisfacente di uno o più habitat o specie nella regione biogeografica interessata. Le misure di mitigazione possono riguardare, ad esempio:

- tempi di realizzazione (ad es. divieto di interventi durante il periodo di evoluzione di un habitat o di riproduzione di una specie);
- tipologia degli strumenti e degli interventi da realizzare (ad es. l'uso di una draga speciale ad una distanza stabilita dalla riva per non incidere su un habitat fragile);
- individuazione di zone rigorosamente non accessibili all'interno di un sito (ad es. tane di ibernazione di una specie animale);
- uso di specie vegetali autoctone o di comunità vegetali pioniere successionali correlate dinamicamente con la vegetazione naturale potenziale.

Ogni misura di mitigazione deve essere accuratamente descritta, illustrando come essa possa ridurre o eliminare gli effetti negativi, quali siano le modalità di realizzazione, quale sia la tempistica in relazione alle fasi del piano o del progetto, quali siano i soggetti preposti al controllo e quali siano le probabilità di un loro successo. Se permangono alcuni effetti negativi, nonostante le misure di mitigazione, si procede alla terza fase della valutazione. Si rammenta che ogni conclusione va documentata in una relazione che può assumere la forma suggerita dalla guida metodologica.

FASE 3 – ANALISI DELLE SOLUZIONI ALTERNATIVE

Qualora permangano gli effetti negativi sull'integrità del sito, nonostante le misure di mitigazione, occorre stabilire se vi siano soluzioni alternative attuabili. Per fare ciò è fondamentale partire dalla considerazione degli obiettivi che s'intendono raggiungere con la realizzazione del piano/progetto.

a) Identificazione delle alternative: è compito dell'autorità competente esaminare la possibilità che vi siano soluzioni alternative (compresa l'opzione "zero"), basandosi non solo sulle informazioni fornite dal proponente del piano/progetto, ma anche su altre fonti. Le soluzioni alternative possono tradursi, ad esempio, nelle seguenti forme:

- ubicazione/percorsi alternativi (tracciati diversi, nel caso di interventi a sviluppo lineare);
- dimensioni o impostazioni di sviluppo alternative;
- metodi di costruzione alternativi;
- mezzi diversi per il raggiungimento degli obiettivi;
- modalità operative diverse;
- modalità di dismissione diverse;
- diversa programmazione delle scadenze temporali.

b) Valutazione delle soluzioni alternative: ciascuna delle possibili soluzioni alternative individuate viene sottoposta alla procedura di valutazione dell'incidenza sull'integrità del sito. Completata questa analisi è possibile stabilire con ragionevole certezza se tali soluzioni riescono ad annullare tutti gli effetti con incidenza negativa sugli obiettivi di conservazione del sito. Nel caso in cui non esistano soluzioni che ottengano i risultati desiderati, si procede all'individuazione di misure compensative (quarta fase della "procedura").


**FASE 4 – MISURE DI
COMPENSAZIONE**

Nel caso non vi siano adeguate soluzioni alternative ovvero permangano effetti con incidenza negativa sul sito e contemporaneamente siano presenti motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, è possibile autorizzare la realizzazione del piano o progetto, solo se sono adottate adeguate misure di compensazione che garantiscano la coerenza globale della rete Natura 2000 (art. 6, comma 9, DPR 120/2003). L'espressione motivi imperativi di rilevante interesse pubblico si riferisce a situazioni dove i piani o i progetti previsti risultano essere indispensabili nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare i valori fondamentali della vita umana (salute, sicurezza, ambiente), o fondamentali per lo Stato e la società, o rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico, nel quadro della realizzazione di attività di natura economica e sociale. Inoltre, l'interesse pubblico è rilevante se, paragonato alla fondamentale valenza degli obiettivi perseguiti dalla direttiva, esso risulti prevalente e rispondente ad un interesse a lungo termine.

Individuazione di misure di compensazione: le misure di compensazione rappresentano l'ultima risorsa per limitare al massimo l'incidenza negativa sull'integrità del sito derivante dal progetto o piano, "giustificato da motivi rilevanti di interesse pubblico". L'art. 6 della direttiva (recepito dall'art. 6, comma 9 del DPR 120/2003) prevede che "lo Stato membro" ovvero l'amministrazione competente "adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale della rete Natura 2000 sia tutelata." Tali misure sono finalizzate a garantire la continuità del contributo funzionale di un sito alla conservazione di uno o più habitat o specie nella regione biogeografica interessata, è dunque fondamentale che il loro effetto si manifesti prima che la realizzazione del piano o del progetto abbia influenzato in modo irreversibile la coerenza della rete ecologica. Le misure di compensazione possono, ad esempio, connotarsi nel modo seguente:

- ripristino dell'habitat nel rispetto degli obiettivi di conservazione del sito;
- creazione di un nuovo habitat, in proporzione a quello che sarà perso, su un sito nuovo o ampliando quello esistente;
- miglioramento dell'habitat rimanente in misura proporzionale alla perdita dovuta al piano/progetto;
- individuazione e proposta di un nuovo sito (caso limite).

Le misure di compensazione devono essere considerate efficaci quando bilanciano gli effetti con incidenza negativa indotti dalla realizzazione del progetto o del piano e devono essere attuate il più vicino possibile alla zona da interessata dal piano o progetto che produrrà gli effetti negativi. Inoltre, le misure di compensazione devono essere monitorate con continuità per verificare la loro efficacia a lungo termine per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione previsti e per provvedere all'eventuale loro adeguamento.



Grafo dei 4 livelli di valutazione

ESTRATTO NORMATIVO DELLA PROCEDURA DI ESCLUSIONE

Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)
MODELLO GENERALE

Al fine di rendere più esplicita la scelta metodologica del presente Documento e per poterlo meglio comprendere dal punto di vista normativo, si riporta un estratto degli indirizzi regionali in merito alla procedura di esclusione dalla Valutazione Ambientale strategica di un determinato piano o programma.

1. INTRODUZIONE

1.1 Quadro di riferimento

Il presente modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (di seguito P/P) costituisce specificazione degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi, alla luce dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale".

La valutazione ambientale – VAS costituisce parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione dei piani e programmi elencati al successivo punto 2.1.

1.2 Norme di riferimento generale

- Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni (di seguito l.r. 12/2005);
- Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi (deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351) (di seguito Indirizzi generali);
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (di seguito D.Lgs.);
- Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (di seguito Direttiva).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Valutazione Ambientale – VAS

La valutazione ambientale si applica alle seguenti fattispecie:

- a) P/P elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE (punto 4.2 – Indirizzi generali).

I P/P riferiti ai settori di cui alla precedente lettera a), sono individuati nell'allegato A degli Indirizzi generali.

I progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, come specificati nella norma statale e regionale di recepimento della direttiva, sono consultabili in SILVIA - "Quale VIA".

- b) P/P per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE, (punto 4.4 – Indirizzi generali).

I siti comprendono le Zone di Protezione Speciale – ZPS (direttiva 79/409/CEE) e i Siti di Importanza Comunitaria – SIC (Direttiva Habitat), che costituiscono la rete ecologica europea "Natura 2000" istituita dalla Direttiva 92/43/CEE.

Le informazioni riguardo ai riferimenti normativi, nazionali e regionali, e l'elenco delle ZPS e dei SIC sono disponibili sul sito ufficiale della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente.

- c) con riferimento al settore della pianificazione territoriale i piani e le loro varianti individuati dal comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 12/2005 e successive modificazioni:
- ✓ piano territoriale regionale;
 - ✓ piani territoriali regionali d'area;
 - ✓ piani territoriali di coordinamento provinciali;
 - ✓ documento di piano del Piano di governo del territorio (PGT).

2.2 Verifica esclusione VAS

La Verifica di esclusione dalla valutazione ambientale si applica alle seguenti fattispecie:

- a) P/P che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori (punto 4.6 – Indirizzi generali);

- b) P/P non ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti elencati negli allegati I e II della Direttiva 85/337/CEE (punto 4.7 – Indirizzi generali).

§ 3-4: omissis

5. VERIFICA ESCLUSIONE VAS

5.1 Le fasi del procedimento

La verifica di esclusione è effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 5.9 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema generale – Verifica di esclusione:

1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione del documento di sintesi della proposta di P/P contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente e sulla salute, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva;
4. messa a disposizione del documento di sintesi e avvio della verifica;
5. convocazione conferenza di verifica;
6. decisione in merito alla verifica di esclusione dalla VAS;
7. informazione circa la decisione e le conclusioni adottate.

5.2 Avvio del procedimento

La verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento di elaborazione del P/P. (fac simile A) Tale avviso è reso pubblico ad opera dell'autorità procedente mediante pubblicazione su web (vedi allegato 3) e secondo le modalità previste dalla normativa specifica del P/P.

5.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione

L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale (vedi il precedente punto 3.2) individua e definisce:

- ✓ i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica;
- ✓ l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1), se necessario;
- ✓ le modalità di convocazione della conferenza di verifica;
- ✓ i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- ✓ le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

5.4 Elaborazione del documento di sintesi della proposta di P/P e determinazione dei possibili effetti significativi

L'autorità procedente predispone un documento di sintesi della proposta di P/P contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva:

a. *Caratteristiche del P/P, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*

- in quale misura il P/P stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
 - in quale misura il P/P influenza altri P/P, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
 - la pertinenza del P/P per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
 - problemi ambientali relativi al P/P;
 - la rilevanza del P/P per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. P/P connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).
- b. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
 - carattere cumulativo degli effetti;
 - natura transfrontaliera degli effetti;
 - rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
 - entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
 - valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - ✓ delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
 - ✓ del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
 - ✓ dell'utilizzo intensivo del suolo;
 - effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Per la redazione del documento di sintesi il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall'art. 3 della Legge di Governo del Territorio. Possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite.

Inoltre, nel documento di sintesi è necessario dare conto della verifica delle eventuali interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

5.5 Messa a disposizione del documento di sintesi e avvio della verifica

L'autorità procedente mette a disposizione, per trenta giorni, presso i propri uffici e pubblica su web (vedi allegato 3) il documento di sintesi della proposta di P/P e determinazione dei possibili effetti significativi. Dà notizia dell'avvenuta messa a disposizione e pubblicazione su web (fac simile B).

L'autorità competente per la VAS, in collaborazione con l'autorità procedente, comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 5.3, la messa a disposizione e pubblicazione su web del documento di sintesi (di cui al punto 5.4) al fine dell'espressione del parere, che deve essere inviato, entro trenta giorni dalla messa a disposizione, all'autorità competente per la VAS ed all'autorità procedente.

5.6 Convocazione conferenza di verifica

L'autorità procedente convoca la Conferenza di verifica alla quale partecipano l'autorità

competente per la VAS, i soggetti competenti in materia ambientale, ove necessario anche transfrontalieri, gli enti territorialmente interessati ed eventualmente l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1).

L'autorità procedente predispose il verbale della Conferenza di verifica.

5.7 Decisione in merito alla verifica di esclusione dalla VAS

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, esaminato il documento di sintesi della proposta di P/P e di determinazione dei possibili effetti significativi, acquisito il verbale della conferenza di verifica, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato II della Direttiva, si pronuncia, entro novanta giorni dalla messa a disposizione, sulla necessità di sottoporre il P/P al procedimento di VAS ovvero di escluderlo dallo stesso.

La pronuncia è effettuata con atto formale reso pubblico (fac simile C).

In caso di esclusione dalla VAS, l'autorità procedente, nella fase di elaborazione del P/P, tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di esclusione.

L'adozione e/o approvazione del P/P dà atto del provvedimento di esclusione nonché del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute.

5.8 Informazione circa la decisione e le conclusioni adottate

Il provvedimento di esclusione viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato su web (vedi allegato 3). L'autorità procedente ne dà notizia secondo le modalità adottate al precedente punto 5.2.

Il provvedimento di esclusione diventa parte integrante del P/P adottato e/o approvato (fac simile D).

Il Documento di sintesi (di cui al punto 5.4) e il provvedimento di esclusione o non esclusione devono essere inviati, in formato digitale, alla Regione Lombardia¹⁶ (vedi allegato 3).

¹⁶ Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Struttura Valutazione Ambientale Strategica, via Sasseti, 32/2 – 20124 Milano

Schema generale

VERIFICA DI ESCLUSIONE

Fase del P/P	Processo P/P	Verifica di esclusione VAS
Fase 0 Preparazione	P0.1 – pubblicazione avviso di avvio del procedimento	A0.1 – incarico per la predisposizione del documento di sintesi
	P0.2 – incarico per la stesura del P/P	A.02 – individuazione autorità competente per la VAS
	P0.3 – esame proposte pervenute, elaborazione del documento di sintesi preliminare della proposta di P/P	
Fase 1 Orientamento	P1.1 – orientamenti iniziali del P/P	A1.1 – verifica delle interferenze con i siti di Rete Natura 2000 (valutazione d'incidenza ZPS/SIC)
	P1.2 – definizione schema operativo P/P	A1.2 – definizione schema operativo per la verifica e mappatura del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale
		A1.3 – documento di sintesi della proposta di P/P e determinazione degli effetti significativi – allegato II, Direttiva 2011/42/CE
	<ul style="list-style-type: none"> - Messa a disposizione e pubblicazione su web (30 gg) del documento di sintesi della proposta di P/P e determinazione dei possibili effetti significativi – (All. II Dir 2001/42/CE). - Dare notizia dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web - Comunicare la messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale ed agli enti territorialmente interessati 	
Conferenza di verifica	Verbale di conferenza in merito all'esclusione o meno del P/P dalla procedura di VAS	
Decisione	<ul style="list-style-type: none"> - L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, assume la decisione di esclusione/non esclusione del P/P dalla valutazione ambientale (entro 90 gg dalla messa a disposizione) - Informazione circa la decisione e pubblicazione del provvedimento sul web 	

2. QUADRO PROGETTUALE

**IL CONTESTO AMBIENTALE
DI LIVIGNO**

Il sub-ambito della valle di Livigno corrisponde sostanzialmente al territorio del centro comunale del rinomato centro extradoganale e si sviluppa la Piana di S. Maria solcata dal fiume Spòl, che per 25 km attraversa una valle aperta circondata da due grandi dorsali montuose. Si tratta di un insediamento lungo 12 km, diviso tra due parchi nazionali, il parco dello Stelvio ed il parco dell'Engadina, e situato in un territorio unico in Lombardia, sia per quote altimetriche (dai 1.800 m agli oltre 3.000 m di quota), sia per la particolare localizzazione che ha reso questa località semi-isolata dalla restante parte del territorio italiano, così come da quello svizzero.

La struttura orografica della valle di Livigno è caratterizzata dall'invaso principale che si spinge dal Passo della Forcola fino a nord del Lago di Livigno, con piccole vallette laterali.

La struttura insediativa è caratterizzata dai tre nuclei principali delle frazioni di S. Rocco, S. Antonio e S. Maria, che oramai si sono saldati tra loro formando un tessuto continuo allineato alla strada che li collegava. Recente è invece la viabilità che corre più a valle, verso il torrente Spòl, lungo la quale si ritrovano gli ultimi lotti edificati in ordine temporale. Recente è anche il nucleo sviluppatori sul versante orografico destro, in prossimità dell'arrivo della statale proveniente dal Passo d'Eira. Scendendo invece verso sud e verso la Forcola, l'edificazione si dirada rapidamente fino a ridursi a pochi e piccoli agglomerati di edifici sparsi.

La struttura insediativa lungo la strada che risale Valdidentro, infine, è basata su piccoli nuclei edificati, di cui il più denso è quello di Trepalle.

In corrispondenza del tratto centrale del paese, malgrado la scarsa ampiezza del fondovalle, permane una fascia larga circa 200 m a destinazione prevalentemente agricola (almeno nel periodo estivo), che separa l'urbanizzato dal corso dello Spòl.

Nel territorio di Livigno sono anche presenti quattro geositi (due di interesse geologico e due introdotti recentemente con il PTCP, uno d'interesse paesistico e uno d'interesse paleontologico) e nove SIC (Val Viera e Cime di Fopel, Motto di Livigno - Val Saliente, Val Federia, Valle Alpisella, Valle della Forcola, La Vallaccia - Pizzo Filone, Passo e Monte di Foscagno, Monte Vago - Val di Campo - Val Nera, Val Viola Bormina - Ghiacciaio di Cima dei Piazzzi), di cui 5 designati da aprile 2014 ZSC, e una ZPS (Parco Nazionale dello Stelvio).

In un contesto paesistico-ambientale di così alto valore, si possono annoverare un'infinità di punti panoramici e scorsi vedutistici, non tutti però facilmente raggiungibili. Tra questi, anche per l'agevole accessibilità che collega Bormio a Livigno, in particolare, in corrispondenza dei passi Foscagno ed Eira, con scorci verso Valdidentro e verso il comune extradoganale.

Complessivamente, il sub-ambito della Valle di Livigno ospita una popolazione di 5.794 abitanti, pari all'11% della popolazione della media-alta-valtellina, su un territorio che ne rappresenta il 16%. La densità, pari a 27,5 ab/kmq, è più bassa della media della media-alta-valtellina, ma in linea con la media della Comunità Montana Alta Valtellina (pari a 27,2).

	Livigno	Confronto MAV	Confronto Prov. SO
Sup. Terr. (Kmq)	227,29	16%	7%
Pop. Res. (istat 2020)	6.757	11%	2%
Densità (ab/kmq)	29,8	39,5	56,5

Il comune di Livigno evidenzia una crescita costante, ancora in atto, perché il dato ISTAT 2020 in una popolazione pari a 6.757 abitanti. Si può quindi affermare che la popolazione livignasca dal 1971 ad oggi è praticamente raddoppiata. Tassi di crescita così elevati sono probabilmente dovuti alla forte dinamicità economica della località che, senza dubbio, rappresenta la località turistica, sia invernale sia estiva, più importante della provincia di Sondrio. Inoltre, non è da sottovalutare anche la forte particolarità derivante dall'essere zona extradoganale.

PROGETTO L'intervento proposto riguarda la realizzazione in ampliamento della struttura esistente di un blocco destinato ad ospitare un impianto per la lavorazione del cippato, o biomassa legnosa, da affiancare alle attività esistenti nel sito produttivo, ed in particolare su un'area avente una superficie complessiva pari a 3.700 mq¹⁷.

Nel dettaglio, l'intervento proposto prevede la realizzazione di:

- num. 4 vani di stoccaggio del materiale (cippato) lavorato, in adiacenza alle autorimesse esistenti al livello del piano terra (quota relativa -0,80 m); in tali spazi verrà quindi realizzata la suddivisione del materiale finito in base alla pezzatura e la possibilità, attraverso portoni avvolgibili (altezza 7 m) posizionati sul fronte nord, di stoccarlo per la consegna

- una vasca rettangolare in calcestruzzo di 102,20 mq (dimensioni interne 5.00 m x 23.30 m) completamente interrata, (quota relativa -5.30 m), da utilizzare per lo stoccaggio della materia prima vergine; tale vasca sarà accessibile attraverso due botole apribili a livello del piazzale. La vasca sarà posizionata nelle immediate adiacenze del fronte nord (proprio nei pressi delle aperture dei vani di stoccaggio di cui sopra)

- un vano di 263,47 mq al piano primo (sopra ai vani di stoccaggio – quota relativa +6,80 m) ove sarà posizionato il forno per l'essiccazione e la vagliatura della materia prima vergine, oltre ad una serie di apparecchiature elettriche e meccaniche necessarie per il suo funzionamento, tra i quali una torre di filtraggio delle polveri; a questo livello verranno posizionati num. 2 silos cilindrici metallici (diametro 5 m e altezza 16 m) che naturalmente "sforeranno" la copertura del locale (altezza interna 5 m); l'accesso al locale avverrà attraverso un'apertura sul fronte ovest mentre una serie di aperture finestrate interesseranno i lati nord e ovest; un collegamento meccanico (tubo coclea) consentirà di attingere dalla vasca interrata di stoccaggio la materia prima

- un vano tecnico, sempre al piano primo (quota +5.00 m) adibito a centrale termica con adiacente vano accessorio; questa caldaia alimentata con gli scarti della produzione consentirà il funzionamento del forno essiccatore ed il riscaldamento degli uffici e dell'autorimessa - officina; i due vani, di forma rettangolari avranno rispettivamente una superficie pari a 75 mq (15 m x 5 m) e 30 mq (6 m x 5 m) ed avranno altezza pari a 4,30 m; saranno accessibili dal fronte nord, attraverso una terrazza di copertura praticabile (copertura autorimesse esistenti).

A corredo dell'intervento in esame, è stata realizzata, nelle more di predisposizione dello stesso, mediante SCIA prot. 26816 del 25/10/2021, una stazione di rifornimento carburanti ad uso privato (piazzale esistente ad ovest della porzione di edificio adibita ad uffici) mediante la posa di manufatto in cls (4,00 m x 2,50) a protezione e riparo per due colonne di erogazione carburante (diesel e ad-blue). In adiacenza, sono stati interrati due serbatoi (a doppia parete) per il contenimento del carburante da 25.000 l/cad., di cui uno a servizio dei gruppi elettrogeni presenti nella struttura (blocco servizi).

Unitamente alle opere di cui sopra, l'ipotesi progettuale proposta prevede la realizzazione di una serie di interventi di miglioramento/sistemazione/razionalizzazione degli spazi della struttura esistente, ed in particolare il cambio di destinazione d'uso

¹⁷ Superfici territoriali da visure catastali.

dell'attuale autorimessa (sita al piano primo) verso funzioni residenziali pertinenti all'attività (i.e. alloggi per il personale impiegato (autisti). Più precisamente si prevede la realizzazione di num. 4 camere con bagno e un piccolo locale uso mensa/soggiorno.

Infine, tra le opere accessorie, ma necessarie essendo la zona sprovvista di fognatura è prevista la realizzazione di una vasca tipo "Imhoff" per lo smaltimento dei reflui domestici o assimilabili.

Dal punto di vista architettonico/paesaggistico le opere sopra descritte presenteranno caratteristiche, materiali e tipologiche, simili a quelle precedentemente autorizzate per edificio esistente.

Le strutture principali verranno realizzate in cemento armato, i serramenti al piano terra saranno realizzati con portoni scorrevoli avvolgibili mentre al piano primo saranno realizzati in alluminio con finitura marrone scuro.

Le coperture non praticabili saranno rinverdate.

I silos di stoccaggio saranno colorati di verde scuro.

Infine, si segnala che l'attuazione dell'intervento prevede, a titolo di opera mitigativa/compensativa per le trasformazioni previste, la realizzazione di num. 2 piazzole ecologiche in località "Casa della sanità – Casetta dei pescatori" Fg. 40 Mapp. 1111 - 1851 e in località "Campo Sportivo Trepalle" Fg. 44 Mapp. 975 prescrivendo che il progetto delle medesime dovrà ottenere benestare da parte del Servizio LL.PP. al fine di uniformarle per tipologia e dimensione a quelle già presenti sul territorio e che tali opere dovranno essere ultimate prima di procedere alle attività edilizie per parte privata.

Di seguito una tabella riepilogativa del nuovo corpo di fabbrica in progetto.

PJT – SUPERFICI COMPLESSIVE PREVISTE

PIANO	Slp [mq]	DESTINAZIONE D'USO	NOTE
INTERRATO	102,20	Vasca stoccaggio	Sup. non ricompresa nella SLP
TERRA	313,25	Produttiva/magazzino	Sup. in ampliamento
	560,00	Produttiva	Sup. ricovero automezzi
	277,44	Produttiva	
	10,00	Produttiva	Sup. rifornimento carburanti
PRIMO	128,76	Spazi accessori	Sup. in ampliamento – centrale termica
	320,35	Produttivo	Sup. in ampliamento
	105,21	Residenziale di servizio	
	99,03	Terziario di servizio	
		DESTINAZIONE D'USO	SLP [mq]
		Vani tecnici	102,20 Sup. non ricompresa nella SLP
		Produttiva	1.609,80
		Residenziale di servizio	105,21
		Terziario di servizio	99,03
		SLP	1.814,04

SDF – SUPERFICI COMPLESSIVE ESISTENTI

PIANO	Slp [mq]	DESTINAZIONE D'USO	NOTE
TERRA	847,44	Produttiva	
PRIMO	105,21	Spazi accessori	Centrale termica & autorimessa
	99,03	Terziario di servizio	
DESTINAZIONE D'USO		SLP [mq]	
	Produttiva	847,44	
	Spazi accessori	105,21	
	Terziario di servizio	99,03	
	SLP	1.051,68	

Complessivamente, l'intervento proposto prevede un incremento di SLP pari a 762,36 mq.

**DESTINAZIONE
URBANISTICA DELL'AREA**

L'ambito in esame ricade all'interno degli ambiti D2-Zone per impianti esistenti (rif. Fig. 19 mapp.li 28-42).

Le aree D2 sono zone industriali/artigianali ove sono localizzati impianti produttivi esistenti sul territorio comunale. All'interno di tali ambiti sono consentiti tutti gli interventi tesi al miglioramento tecnologico ed ecologico degli impianti stessi.

Nel dettaglio, in tali zone è consentita la realizzazione di una struttura per gli uffici (e relativi servizi) non superiore ai 100 mq di slp, oltre ad un garage per il ricovero degli automezzi e delle macchine operatrici non superiore ai 1.000 mq di slp e comunque non superiore al 30% dell'area disponibile.

Le strutture di cui sopra si intendono a titolo precario e devono essere rimosse in caso di cessazione dell'attività, senza possibilità di utilizzo per altri scopi.

In applicazione di quanto disposto dall'art. 11, comma 5, della L.R. 12/2005 e smi, in tali ambiti è, inoltre, possibile dar luogo a interventi di riqualificazione ambientale e produttiva, anche con recupero ed incremento delle volumetrie esistenti, e cambio di destinazione d'uso verso altre attività produttive artigianali o industriali, mediante programma integrato di intervento, così come previsto dalla medesima legge regionale.

VINCOLI AMBIENTALI

L'ambito oggetto d'intervento ricade all'interno del vincolo di natura paesistica:

- D.Lgs.. 42/2004, art. 142, comma 1, lett. c) – i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna

- D.Lgs.. 42/2004, art. 142, comma 1, lett. d) – le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole

- D.Lgs.. 42/2004, art. 142, comma 1, lett. d) – le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole


Inoltre, l'ambito d'intervento è soggetto a vincolo idrogeologico (rif. R.D. 1126/1920, L.R. 8/1976 e L.R. 9/1977) e risulta classificato come ambito di particolare interesse pubblico ed ambientale (rif. L. 431/1985 art. 1 ter) – ambito di elevata naturalità (rif. art. 17 NTA P.T.P.R.).

Infine, si segnala che l'ambito d'intervento risulta ricadere in ambito SIC-Sito di Importanza Comunitaria - Val Viera e Cime Fopel (IT2040001).


VARIANTE URBANISTICA L'intervento in oggetto, richiesto ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e della L.R. 12/2005 e smi, prevede, ai fini della realizzazione dell'intervento, la concessione di una preventiva deroga al vigente PGT interessante l'ambito territoriale oggetto d'intervento, con particolare riferimento ai parametri di riferimento per le zone D2 che, sostanzialmente, congelano lo stato di fatto ad eccezione di interventi di razionalizzazione/rifunzionalizzazione dell'esistente.

Nel dettaglio, oggetto della procedura di cui all'art. art. 8 del D.P.R. 160/2010 e della L.R. 12/2005, è la deroga ai parametri urbanistico-edilizi previsti dal vigente PGT per la zona D2, nonché per le destinazione d'uso a servizio previste, con particolare riferimento ai parametri urbanistico edilizi di seguito riportati.


INDICE/PARAMETRO	STATO DI FATTO	PROGETTO
UT-indice utilizzazione terr.	0,28 mq/mq	0,50 mq/mq
SLP	1.051,68 mq	1.814,04 mq



Estratto mappa catastale




Estratto PGT vigente




Aerofotogrammetria


3. ALLEGATI PROGETTUALI & DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Planimetria generale dell'intervento progetto



Piante intervento progetto



Prospetti



Prospetti



Vista aerea stato di fatto



Vista aerea stato di fatto



Vista aerea stato di fatto




Vista stato attuale




Vista progetto


4. P.T.C.P. – PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (estratti)



Uso del suolo e previsioni urbanistiche
TERRITORI BOSCATI E SEMINATURALI - Accumuli detritici e affioramenti litoidi



Elementi conoscitivi dell'assetto geologico



Elementi paesistici e rete ecologica
TERRITORI CONTERMINI I FIUMI & AMBITI DI PARTICOLARE INTERESSE NATURALE &
SENTIERI DI INTERESSE PROVINCIALE

**ART. 7 - AREE
ASSOGGETTATE A VINCOLI
PAESAGGISTICI E A
DISPOSIZIONI DELL'ART. 17
DEL PIANO DEL PAESAGGIO
LOMBARDO**

Il PTCP individua gli *Elementi paesistici e la rete ecologica*, i perimetri a cui si applicano i vincoli, le procedure e gli indirizzi di tutela paesaggistica derivanti dalla applicazione del D.Lgs..22.1.2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art.17 del Piano del Paesaggio Lombardo.

Gli ambiti assoggettati a vincolo paesaggistico, mediante provvedimento specifico in applicazione dell'art. 136 del D.Lgs..22.1.2004, n.42, oppure ope legis in applicazione di quanto disposto dall'art. 142 del medesimo, non sono modificabili in sede di formazione dei PGT.


Gli ambiti definiti di elevata naturalità dall'art. 17 delle Norme di Attuazione del Piano Paesistico Regionale possono essere modificati e meglio specificati nella loro delimitazione, in sede di formazione o di variazione dei PGT, sulla base di studi di maggiore dettaglio, articolandone il regime normativo, nel rispetto delle condizioni dettate dal medesimo art. 17. Le modifiche sono soggette al giudizio di compatibilità della Provincia.

Le modifiche in riduzione devono rispettare le seguenti condizioni:

- ✓ non essere in contrasto con le prescrizioni immediatamente prevalenti del PTCP;
- ✓ non interessare aree disposte lungo le strade statali e provinciali;
- ✓ non comportare mutamenti delle regole insediative storiche;
- ✓ non interessare i paesaggi sommitali;
- ✓ non comportare rischi per il patrimonio edilizio storico.



Unità tipologiche di paesaggio – PAESAGGIO DI VERSANTE



Previsioni progettuali strategiche
SIC/ZPS – SENTIERI DI INTERESSE PROVINCIALE

ART. 9 – RETE NATURA 2000 Al fine di tutelare i Siti di Interesse Comunitario (SIC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui la Provincia è Ente gestore, sino all'approvazione degli appositi Piani di Gestione è disposta la seguente regolamentazione:

Nelle ZPS sono posti i seguenti divieti:


- svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, di controllo e di sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori;

- eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2 del Regolamento (CE) n.796/2004 ad altri usi, salvo diversamente stabilito dal Piano di Gestione del Sito;
- attività di rimboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili (come già previsto dalla regolamentazione forestale), con arbusteti e brughiere;
- bonifica idraulica delle zone umide naturali;
- utilizzo dell'elicottero per finalità turistico-sportive;
- utilizzo di motoslitte al di fuori delle strade;
- realizzazione di nuove strade permanenti e l'asfaltatura delle strade agro-silvo-pastorali e delle piste forestali, salvo che per ragioni di sicurezza e di incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;
- edificazione, realizzazione di infrastrutture e costruzione di elettrodotti presso i valichi alpini;
- realizzazione di nuovi piloni, di linee elettriche e passaggio di cavi sospesi in prossimità di Siti ospitanti nidi di Aquila reale, di Gufo reale, di Gipeto e di Pellegrino;
- alimentazione artificiale dei Corvidi e di tutti gli altri animali selvatici presso i rifugi alpini;
- realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, ad esclusione delle opere idrauliche finalizzate alla difesa del suolo, alle derivazioni d'acqua superficiali destinate all'approvvigionamento idropotabile, o ad uso idroelettrico, con potenza nominale di concessione non superiore a 30 kW e potenza installata inferiore a 100 kW;
- realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e di rifiuti;
- realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e di nuove piste da sci, ad eccezione di quanto previsto negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto esecutivo comprensivo di valutazione di incidenza, nonché gli interventi di sostituzione e di ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sui Siti in relazione agli obiettivi di conservazione dei medesimi;
- apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti, in cui sia previsto che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici;
- l'accesso ai siti di nidificazione e alle arene di canto.

Nei SIC sono posti i seguenti divieti:

- svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, di controllo e di sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori;
- bonifica idraulica delle zone umide naturali;
- utilizzo dell'elicottero per finalità turistico-sportive;

- utilizzo di motoslitte al di fuori delle strade;
- realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, ad esclusione delle opere idrauliche finalizzate alla difesa del suolo, alle derivazioni d'acqua superficiali destinate all'approvvigionamento idropotabile, o ad uso idroelettrico, con potenza nominale di concessione non superiore a 50 kW e potenza installata inferiore a 100 kW;
- realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e di rifiuti;
- realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e di nuove piste da sci, ad eccezione di quanto previsto negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto esecutivo comprensivo di valutazione di incidenza, nonché gli interventi di sostituzione e di ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sui Siti in relazione agli obiettivi di conservazione dei medesimi;
- apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti, in cui sia previsto che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici;
- l'accesso ai siti di nidificazione e alle arene di canto.



*Vincoli di natura geologica ed idrogeologica
AREA DI FRANA QUIESCENTE*


5. PIANO TERRITORIALE REGIONALE D'AREA "MEDIA E ALTA VALTELLINA"

Il Piano Territoriale Regionale d'Area "Media Alta Valtellina", promosso da Regione Lombardia, Provincia di Sondrio, Parco dello Stelvio e Camera di Commercio di Sondrio, è teso allo sviluppo territoriale della Media ed Alta Valtellina, mediante la valorizzazione territoriale del patrimonio ambientale ed il governo delle opportunità economiche, conseguenti agli eventi connessi ai Mondiali di Sci del 2005.

Il piano vuole garantire un'efficace sinergia tra le strategie di sviluppo economico-sociale e di salvaguardia della sostenibilità ambientale del territorio coinvolto, per coordinare un insieme di politiche, programmi e progetti.

APPROVAZIONE Il 30 luglio 2013, con delibera n. 97, il Consiglio regionale ha approvato il Piano Territoriale Regionale d'Area della Media e Alta Valtellina, che promuove lo sviluppo equilibrato del territorio dei 18 Comuni della Media e Alta Valtellina, mediante la valorizzazione del patrimonio ambientale ed il governo delle opportunità economiche. Il PTR A Media e Alta Valtellina è il terzo piano d'area regionale approvato in Lombardia e ha acquistato piena efficacia dal 18 settembre 2013 con la pubblicazione dell'avviso di approvazione del piano sul BURL, serie Avvisi e Concorsi, n. 38. Per effetto della pubblicazione il Piani Territoriale di Coordinamento della Provincia di Sondrio ed i Piani di Governo del Territorio dei Comuni di Teglio, Bianzone, Aprica, Villa di Tirano, Tirano, Serio, Lovero, Tovo S. Agata, Vervio, Mazzo di Valtellina, Grosotto, Grosio, Sondalo, Valdisotto, Valfurva, Bormio, Valdentro, Livigno, compresi nell'ambito del Piano d'Area, sono soggetti ad una verifica regionale di coerenza rispetto ai contenuti del Piano stesso, come previsto dall'art. 20, comma 6, della L.R. 12/2005.

**IL PAESAGGIO
NATURALISTICO TUTELATO**






Legenda

Aree protette




-  Parchi Nazionali (Fonte: SIT RL)
-  Parchi Regionali (Fonte: SIT RL)
-  SIC - Siti di Importanza Comunitaria (Fonte: Ministero dell'ambiente)
-  ZPS - Zone di Protezione Speciale (Fonte: Ministero dell'ambiente)
-  Riserve Naturali (Fonte: SIT RL)
-  Parchi Locali Interesse Sovracomunale - PLIS (Fonte: SIT RL)


Corsi e bacini d'acqua principali

-  Fiumi (Fonte: SIT RL)
-  Bacini d'acqua naturali e artificiali (Fonte: SIT RL)

 Confini Media e Alta Valtellina









Limiti amministrativi

-  Confini nazionali
-  Confini regionali
-  Confini provinciali







Legenda




Obiettivo 1A - Riqualificazione dei domini sciabili

-  Domini sciabili (Fonte: elaborazione IREALP)
-  Perimetrazione Domini sciabili con condizioni (Fonte: elaborazione IREALP)
-  Trasformazione per la realizzazione impianti sportivi (Fonte: Parco delle Orobie Valtellinesi)
-  Piste per lo sci alpino (Fonte: CM Valtellina di Tirano, CM Alta Valtellina)
-  Piste per lo sci nordico (Fonte: CM Valtellina di Tirano, CM Alta Valtellina)
-  Impianti sciistici in uso (Fonte: CM Valtellina di Tirano, CM Alta Valtellina)
-  Piste dismesse (Fonte: CM Valtellina di Tirano, CM Alta Valtellina)
-  Impianti sciistici dismessi o in trasformazione (Fonte: CM Valtellina di Tirano, CM Alta Valtellina)




Obiettivo 1B - Sviluppare una greenway dell'Adda come dorsale della mobilità lenta

-  Percorso ciclopedonale esistente (Fonte: Provincia di Sondrio, CM Valtellina di Tirano, CM Alta Valtellina)
-  Percorso ciclopedonale proposto (Fonte: Provincia di Sondrio, CM Valtellina di Tirano, CM Alta Valtellina)
-  Aree di degrado incluse nella Greenway (Fonte: elaborazione IREALP)
-  Aree di naturalità fluviale (Fonte: PTCP)



Obiettivo 1D - Sostenere la valenza multifunzionale delle attività agro-silvo-pastorali

-  Ambiti agricoli strategici (Fonte: PTCP)
-  Boschi (Fonte: DUSAF)
-  Pascoli e alpeggi (Fonte: Fondazione Fojanini)


Obiettivo 1E - Promuovere la rete ecologica

-  Varchi della Rete Ecologica (Fonte: elaborazione IREALP)
-  Ambito dei corridoi ecologici primari (Fonte: elaborazione IREALP)
-  Riserva Statale "Dosso Tresero - Vallon" (Fonte: Parco Nazionale dello Stelvio)

Obiettivo 1F - Promuovere azioni ecocompatibili in ambito energetico

-  Metanodotto - tratto in fase di realizzazione (Fonte: Provincia di Sondrio)
-  Impianti a biomassa esistenti (Fonte: TCVV SpA)

**AMBITI DI DEGRADO
PAESISTICO**



Legenda

- Ambiti di degrado paesistico - areali (Fonte: elaborazione IREALP)
- Ambiti di degrado paesistico - puntiformi (Fonte: elaborazione IREALP)
- Ambiti di degrado paesistico - lineari (Fonte: elaborazione IREALP)
- Domini sciabili (Fonte: PTCP)

Ambiti di degrado paesistico (Fonte: PTCP)

- Aree di degrado
- Cave e miniere attive
- Cave e miniere dismesse
- Discariche
- Manufatti che arrecano danno al paesaggio
- Nuclei abbandonati

Confini Media e Alta Valtellina

- Limiti amministrativi**
- Confini nazionali
 - Confini regionali
 - Confini provinciali


CONCLUSIONI Da quanto sopra, si evince come l'ambito oggetto di variante urbanistica oltre a ricadere in ambiti soggetti a tutela paesistico-ambientale, sia, anche se marginalmente, un ambito interessato da fenomeni di degrado paesistico.

6. FATTIBILITÀ GEOLOGICA**PIANO GEOLOGICO
COMUNALE**

La componente geologica del PGT vigente del comune di Livigno classifica l'area di intervento come ambito di classe III – Fattibilità con consistenti limitazioni (esclusi gli ambiti di dissesto), ovvero tra quelle zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità individuate dallo strumento pianificatorio stesso, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa.

Nel dettaglio, le disposizioni attuative prevedono per tali ambiti per la realizzazione delle previsioni urbanistiche, in caso di modifica dello stato dei luoghi, si debba:

- definire puntualmente le opere di mitigazione del rischio da realizzare e le specifiche costruttive degli interventi edificatori, in funzione della tipologia del fenomeno che ha generato la pericolosità/vulnerabilità del comparto;
- se non dispone di elementi sufficienti, definire puntualmente i supplementi di indagine relativi alle problematiche da approfondire, la scala e l'ambito di territoriale di riferimento (puntuale o relativo ad ambiti più estesi coinvolti dal medesimo fenomeno quali ad esempio corsi d'acqua o falda ecc.) e la finalità degli stessi al fine di accertare la compatibilità tecnico-economica degli interventi con le situazioni di dissesto o potenzialmente vulnerabili e individuare di conseguenza le prescrizioni di dettaglio per poter procedere o meno all'edificazione.



Sulla base di quanto sopra, parrebbe che l'attuazione dell'intervento non sia perseguibile secondo quanto indicato dalla normativa geologica vigente, tuttavia occorre sottolineare che l'iniziativa riguarda la riqualificazione di un'attività esistente che si propone di migliorare l'insediamento paesistico della struttura con il contesto.

Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda alla relazione geologica allegata al progetto in esame.

7. FATTIBILITÀ ACUSTICA

**UBICAZIONE
DELL'INTERVENTO E
ZONIZZAZIONE ACUSTICA
DELLE AREE INTERESSATE**

L'Amministrazione Comunale di Livigno ha approvato la suddivisione del territorio comunale (D.C.C. n. 23 del 03/07/2012) in zone di cui alla tabella di seguito riportata:

Tab. 1 - Immissione

Classe	LAeq,d = dB(A)	LAeq, n = dB(A)
I. Aree particolarmente protette	50	40
II. Aree prevalentemente residenziali	55	45
III. Aree di tipo misto	60	50
IV. Aree di intensa attività umana	65	55
V. Aree prevalentemente industriali	70	60
VI. Aree esclusivamente industriali	70	70

Per cui, alle sorgenti sonore fisse si applicano i limiti di accettabilità previste dalla tabella stessa.

Detti valori non devono essere superati dall'insieme delle sorgenti che immettono energia sonora in un'area definita e classificata.

Il superamento dei valori di attenzione comporta l'obbligo, da parte del gestore della sorgente, della presentazione all'Amministrazione e della conseguente realizzazione di un Piano di Risanamento che riconduca le immissioni entro i limiti stabiliti.

Per l'individuazione di singole sorgenti la normativa di riferimento ha fissato anche i livelli di emissione che, misurati nel luogo nel quale si trovano i ricettori, devono rispettare i valori della tabella di seguito riportata.

Tab. 2 - Emissione


Classe	LAeq,d = dB(A)	LAeq, n = dB(A)
I. Aree particolarmente protette	45	35
II. Aree prevalentemente residenziali	50	40
III. Aree di tipo misto	60	50
IV. Aree di intensa attività umana	65	55
V. Aree prevalentemente industriali	70	60
VI. Aree esclusivamente industriali	70	70

I valori limite di zona di emissione devono essere rispettati da ogni singola sorgente che immetta la propria energia sonora in una determinata area.

Tra gli scopi del Piano di Zonizzazione Acustica, relativamente alla programmazione a lungo termine dell'uso del territorio, vi è l'obiettivo di concentrare le sorgenti sonore in aree adiacenti tra loro, separandole dai quartieri residenziali.

Nel dettaglio, l'ambito d'intervento ricade all'interno della Classe I.

All'interno di tale classe acustica rientrano edifici ed aree per i quali è necessario predisporre un piano di risanamento acustico.



Come detto, l'area d'intervento risulta essere classificata dal piano di zonizzazione acustica come Area particolarmente protetta, con un limite diurno $L_{eq}(A)$ pari a 40 dB(A) e come Aree di intensa attività umana, con un limite diurno $L_{eq}(A)$ pari a 50 dB(A).

**RILEVAZIONI
FONOMETRICHE**

Come evidenziato in precedenza, la zona in cui ricade l'area d'intervento è attualmente classificata dal piano di zonizzazione acustica come ambito di tipo particolarmente protetto, per il quale già il piano acustico comunale prevede la redazione di ulteriori studi di dettaglio finalizzati alla riduzione dell'inquinamento acustico in fase di attuazione degli interventi.

CONCLUSIONI

Sulla base della tipologia d'intervento si può valutare, anche con stima cautelativa rispetto alla situazione in essere, che la capacità complessiva fonoisolante dell'edificio esistente subirà dei miglioramenti a seguito della realizzazione dell'intervento. Per quanto riguarda le porzioni in ampliamento dovranno essere progettate al fine di rispettare i parametri limite imposti dalle disposizioni vigenti.

**PUNTO 2 COMMA 4
DELIBERAZIONE N. VII/8313
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Vista la tipologia dell'attività, la struttura e la capacità fonoisolante della struttura edilizia esistente, i limiti d'accettabilità previsti dalla normativa vigente, considerato che non è applicabile il criterio differenziale del rumore, si ritiene che le emissioni sonore, causate dall'ampliamento dell'attività, genereranno livelli sonori nell'ambiente esterno, inferiori a quelli stabiliti dalla zonizzazione acustica del territorio del Comune di Livigno.

Sarà comunque cura del richiedente produrre uno studio acustico relativo all'intervento in esame e procedere con le opportune tecniche di limitazione dell'impatto acustico in fase di realizzazione dell'intervento.

8. ALTERNATIVA ZERO E MOTIVI DELLA PROPOSTA

VARIANTE AL P.G.T. VIGENTE Attraverso una sintetica analisi dello strumento urbanistico vigente, si approfondiscono di seguito i motivi della scelta operata, così come prescritto dalla Direttiva Europea sulla VAS, relativamente all'alternativa zero e a quella scelta, dovuta all'inesistenza di aree idonee allo scopo che si prefigge il progetto redatto ai sensi della procedura di sportello unico.

Il processo logico che porta all'assunto in premessa, può essere così sintetizzato:

- definizione di quelle che debbono essere le caratteristiche di un'area idonea allo scopo;
- dimostrazione della non congruità dell'intervento proposto alle prescrizioni normative del P.G.T. vigente;
- identificazione di possibili aree idonee ai fini della realizzazione dell'ipotesi progettuale prospettata;
- dimostrazione dell'impossibilità di insediarsi in tali aree.

In relazione all'ipotesi progettuale prospettata, occorre sottolineare che l'insediamento di funzioni produttive, come nella fattispecie in esame, è generalmente consentita in determinate aree del tessuto urbano consolidato.

Tuttavia, nel caso in specie, l'ipotesi d'intervento non è relativa ad una realizzazione ex-novo, bensì ad un ampliamento/razionalizzazione di una funzione già esistente, attraverso la realizzazione di un intervento di che si configura sì come un ampliamento con costruzione di un nuovo corpo di fabbrica, ma che integra/implementa la funzione già esistente, attraverso un consumo minimo di suolo.

Il P.G.T. vigente consente per le attività produttive esistenti e localizzate in ambito D2 la realizzazione, a titolo precario, di:

- interventi tesi al miglioramento tecnologico ed ecologico degli impianti
- strutture per gli uffici (e relativi servizi) non superiore ai 100 mq di superficie lorda di pavimento, oltre ad un garage per il ricovero degli automezzi e delle macchine operatrici non superiore a 1.000 mq di Slp e comunque non superiore al 30% dell'area disponibile.

Ulteriori interventi potranno essere realizzati con apposito P.I.I.-Piano Integrato di Intervento.

Come si evince da quanto sopra, la possibilità di ampliamento è concessa per determinate funzioni a titolo precario, mentre attraverso un apposito piano attuativo è possibile procedere alla realizzazione di interventi diversi da quelli sopra citati. AL riguardo occorre quindi sottolineare che un piano integrato d'intervento necessita del riconoscimento/individuazione e della realizzazione di opere di interesse pubblico, che per l'ambito in esame non risultano necessarie.

L'immobile oggetto d'intervento (sistema attività esistente / area di pertinenza) non risulta idoneo in quanto la consistenza e la distribuzione dello stesso, agli spazi necessari all'ampliamento delle attività produttive.

Sulla base di quanto sopra, si rende necessaria un'attenta analisi delle previsioni dello strumento urbanistico generale al fine di verificare l'esistenza o meno di idonee aree aventi caratteristiche tali per cui possa essere realizzato un intervento *ex-novo* che risponda alle esigenze della Proprietà.

Nella fattispecie, come indicato in precedenza, il P.G.T. vigente consente l'insediamento di funzioni produttive all'interno degli ambiti classificati come "D1" del tessuto urbano consolidato, con mantenimento delle attività esistenti all'interno degli ambiti D2.

L'analisi dev'essere quindi condotta su quegli ambiti dotati di capacità edificatoria residua e/o inedificate. Tali aree non risultano disponibili in quanto di proprietà di terzi.

Ne consegue, che il trasferire l'attività esistente all'interno di un altro sito del comune di Livigno, comporterebbe, comunque, il ricorso alla procedura di variante allo strumento urbanistico vigente, se l'attività dovesse localizzarsi in aree edificabili (i.e. lotti liberi) di proprietà del richiedente, oppure comporterebbe o l'acquisizione di un'area idonea, in ogni caso con eventuale consumo di suolo vergine.

Occorre inoltre sottolineare due aspetti fondamentali di cui tener conto:

- la struttura esistente è realizzata in diritto di superficie su terreni di proprietà del Comune di Livigno, la scadenza di tale concessione è prevista per il 2036

- qualora l'attività dovesse trasferirsi è verosimile ipotizzare rischi di abbandono/dismissione dell'attuale immobile, con conseguente necessità di adeguamento / realizzazione ex-novo di un immobile idoneo all'attività oggi insediata e/o alle funzioni richieste dal mercato. Inoltre, la realizzazione di un nuovo edificio nelle aree D1 non risulta adeguata in funzione sia della tipologia delle attività oggi insediate nell'area di riferimento, sia in funzione delle attività previste in ampliamento.

Malgrado la procedura richiesta sia in variante allo strumento urbanistico vigente, la realizzazione dell'ampliamento richiesto, non comporterebbe danno ambientale (ampliamento che si ricorda essere previsto in un'area limitrofa all'attuale struttura), andando ad insediarsi in un'area già antropizzata, a cui si aggiunge l'occasione per realizzare e mettere in campo tutta una serie di opere mitigative atte a ridurre l'impatto ambientale esistente e di progetto.

9. IMPATTI, MITIGAZIONI & COMPENSAZIONI

STRUTTURAZIONE DELLE SCHEDE VALUTATIVE

La seguente scheda si fonda su una metodologia procedurale composta da un percorso di analisi e valutazione progressiva basata su 4 livelli principali:

1. livello 1 - verifica (screening): viene ripresa ed esplicitata parte della matrice componenti-attività con l'evidenziazione del/degli impatti potenzialmente negativi del progetto. La valutazione viene effettuata attraverso una scheda per singola componente ambientale o per singolo impatto e che porta all'effettuazione di una valutazione completa qualora l'impatto risulti effettivamente significativo (livello 2);
2. livello 2 - valutazione degli impatti significativi: analisi della significatività dell'impatto, singolarmente o congiuntamente ad altri, e individuazione delle misure di mitigazione eventualmente necessarie. Se le misure di mitigazione non appaiono sufficienti si rimanda ad ulteriori valutazioni (livello 3);
3. livello 3 - analisi di soluzioni alternative: individuazione e analisi di eventuali soluzioni alternative per raggiungere gli obiettivi del progetto, evitando impatti negativi. Nel caso questi siano ineliminabili, anche a livello residuale, si passa ad ulteriore valutazione (livello 4);
4. livello 4 - definizione di misure di compensazione: individuazione di azioni, anche preventive, in grado di bilanciare gli impatti previsti, nei casi in cui non esistano soluzioni alternative o le ipotesi proponibili presentino comunque aspetti con impatto negativo.

L'iter delineato permette di "esplicitare" i passaggi seguiti nella fase progettuale che, come già altrove spiegato, è stata vissuta congiuntamente a quella valutativa.

Le procedure illustrate sono simili a quelle correntemente impiegate sia per la VIA, al fine di garantire la compatibilità e conformità alle disposizioni della Direttiva 85/337/CEE come modificata dalla Direttiva 97/11/CE (Direttiva VIA), sia per la Valutazione d'Incidenza secondo la Direttiva "Habitat" 92/43/CEE riguardante progetti passibili di avere un'incidenza su siti Natura 2000. Sono, inoltre, in linea con l'impostazione generale raccomandata dai documenti della Commissione europea in materia di screening, determinazione della significatività e revisione delle VIA¹⁸.

Inoltre, il campo d'applicazione della direttiva VAS¹⁹ comprende tutti i piani soggetti ad una valutazione a norma dell'articolo 6 della direttiva stessa. Nel caso di piani o progetti interessati dalle direttive VIA o VAS, le valutazioni dell'articolo 6 possono essere incorporate nelle valutazioni ivi previste.

Si sottolinea che la procedura esposta si riferisce ad uno "studio di impatto" ai fini della relativa valutazione. Trattandosi in questo caso di "Documento di sintesi" ai fini di esclusione dalla procedura di VAS la procedura esposta è quindi utilizzata quale processo logico di riferimento e semplificata in fase applicativa (ad esempio per la matrice di valutazione degli impatti), anche se l'impostazione teorica resta la stessa.

Si ritiene infatti importante che il metodo dell'elaborato di verifica sia coerente con, se richiesto, un ipotetico studio a seguire²⁰.

Inoltre, in questo modo si sottopone a verifica preventiva anche la metodologia che si intende eventualmente adottare per l'eventuale studio, fornendo al decisore la possibilità di richiedere chiarimenti ed approfondimenti prima ancora che tale studio venga iniziato.


¹⁸ Commissione Europea (2001a, b, c).

¹⁹ Direttiva del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e progetti sull'ambiente CE 41/2001.

²⁰ O per meglio dire ad un "elaborato di verifica" ("che comprende una descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente" - art. 10 d.p.r. 12.04.96).

Infine, si ritiene assai utile che la metodologia sia implementata della progettazione e non solo sotto richiesta dell’Autorità, potendo così effettivamente influire e condizionare le scelte di progetto.

GRAFO DEI 4 LIVELLI DI VALUTAZIONE




LIVELLO 1 - SCEENING**A. ELEMENTI SUSCETTIBILI DI AVERE UN IMPATTO SIGNIFICATIVO**


<i>Descrizione sintetica dell'intervento proposto</i>	Si rimanda alla relazione tecnica progettuale.
<i>Esigenze legate all'intervento</i>	<p>L'edificio in oggetto si trova all'esterno del tessuto urbano consolidato, in Val Viera del Comune di Livigno.</p> <p>Al fini del potenziamento dell'attività in essere si rende necessaria la realizzazione di un intervento di ampliamento della struttura edilizia esistente di ca. 772,50 mq, in adiacenza/aderenza all'edificio esistente. Tale ampliamento è da realizzarsi unitamente ad un intervento di riqualificazione e razionalizzazione degli spazi esistenti.</p> <p>A seguito della realizzazione degli interventi, la nuova struttura produttiva avrà una slp pari a ca. 1.815 mq in luogo degli attuali 1.040 mq ca..</p>
<i>Situazione attuale dell'area d'intervento</i>	<p>Come indicato l'edificio esistente è sito all'esterno del tessuto urbano consolidato.</p> <p>Complessivamente l'edificio esistente si presenta in una situazione non ottimale al potenziamento delle attività produttiva, che ne rende necessario un ampliamento.</p>
<i>Previsioni insediative</i>	<p>Nel dettaglio, l'intervento prevede la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica da destinare a lavorazione/stoccaggio del cippato.</p> <p>Tale intervento NON RISULTA CONFORME alle previsioni/disposizioni dello strumento urbanistico vigente.</p>
<i>Interferenze con Siti della Rete Natura 2000</i>	L'ambito in esame risulta ricadere all'interno del SIC-Sito di Importanza Comunitaria - Val Viera e Cime Fopel (IT2040001), seppur in posizione marginale.

Vincoli/Limitazioni 1. PIANO PAESISTICO REGIONALE


TAV. B – ELEMENTI IDENTIFICATIVI E PERCORSI DI INTERESSE PAESAGGISTICO – comune di Livigno contrassegnato con il n. 85



2. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE



Uso del suolo e previsioni urbanistiche
TERRITORI BOSCATI E SEMINATURALI - Accumuli detritici e affioramenti litoidi



Previsioni progettuali strategiche
SIC/ZPS – SENTIERI DI INTERESSE PROVINCIALE

3. Area non interessata da aree di rispetto dei pozzi di captazione, rischio areale aziende RIR.

Situazione attuale







Ipotesi progettuale





B. CHECK LIST

Dimensioni, entità, superficie occupata dall'azione specifica

- si rimanda alla relazione tecnica
- occupazione permanente dell'area (ca. 1.160,69 mq, a fronte degli attuali 837,33 mq del fabbricato esistente), a cui si aggiungono 102,20 mq di area relativi alle bocche di carico interrate ed 8 mq relativi alla platea delle pompe carburante
- i principali cambiamenti fisici riguardano gli scavi necessari alla realizzazione del piano interrato e la realizzazione del nuovo corpo fuori terra (ca. 1.250-1.600 mc)
- parziale impermeabilizzazione dell'area

Cambiamenti specifici che deriveranno dal progetto/piano (da scavi, fondamenta, etc.)

- il materiale di risulta degli scavi (ca. 1.250-1.600 mc) per la realizzazione dell'ampliamento dei piani interrato e terra e per la posa dei serbatoi carburante e della vasca imhoff, dovrà essere smaltito in discarica, così come previsto dalle vigenti normative

Fabbisogno in termini di risorse (estrazione di acqua, etc.)

- approvvigionamenti di acqua ed elettricità provenienti da reti esistenti
- dovrà essere predisposta una specifica progettazione delle canalizzazioni delle acque e delle opere ad esse connesse

Emissioni e rifiuti (smaltimento in terra, etc.)

- i rifiuti dovranno essere gestiti in conformità alle leggi vigenti

Esigenze di trasporto

- il livello di accessibilità all'area è buono: non sussistono maggiori flussi di traffico in quanto l'espansione dell'attività è puramente funzionale alla stessa

C. SIGNIFICATIVITÀ DEI POSSIBILI EFFETTI

- Cambiamenti negli elementi principali del sito (es. qualità dell'acqua, etc.)* - Principale elemento di cambiamento è il consumo di suolo verde dell'area per la realizzazione degli interventi di ampliamento (sia in interrato che fuori terra) e per la sistemazione esterna delle aree pertinenziali.
- I cambiamenti permanenti nel sito quindi sussistono, anche se non vi sono impatti significativi sulla qualità delle acque, sia sotterranee che superficiali, o su altre risorse.
- Cambiamenti specifici che deriveranno dal progetto/piano (da scavi, fondamenta, etc.)* - occupazione permanente dell'area
- realizzazione nuovi corpi di fabbrica in ampliamento all'edificio esistente
- parziale impermeabilizzazione dell'area.
- Perturbazione (a termine o permanente)* - la perturbazione è a termine per la fase di cantiere soprattutto per polveri, impatto acustico, traffico veicolare pesante.
- Ricadute degli impatti (interni o esterni)* - le ricadute degli impatti sono esclusivamente locali e trascurabili
- è permanente per il manufatto soprattutto in termini di impatto visivo.
- Riduzione della densità in specie naturali, frammentazione e/o perdita di aree habitat* - non si hanno presenze di siti che richiedano una Valutazione d'Incidenza
- non sussistono riduzione della densità di specie naturali e/o frammentazione e/o perdita di aree di habitat.
- Altri elementi specifici* - non si rilevano ulteriori elementi da segnalare.

D. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

- Descrizione complessiva degli impatti e considerazioni conclusive* - non sussistono potenziali effetti che necessitano di approfondimenti nelle schede successive.
- Potenziali effetti significativi* - no

LIVELLO 2 – VALUTAZIONE E MITIGAZIONE

Soggetto valutatore Comune di Livigno

Accesso ai dati ed alle valutazioni Comune di Livigno – c/o Uff. Tecnico

A. POTENZIALI IMPATTI NEGATIVI

TIPOLOGIA DEGLI IMPATTI	TARGHET DEGLI IMPATTI										
	SUOLO (qualità, consumo)	SOTTOSUOLO E ACQUE SOTTERRANEE	ACQUE SUPERFICIALI E REFLUE	ARIA E CLIMA	ENERGIA NON RINNOVABILE	AGENTI FISICI (acustico, elettromagnetico, luminoso, etc.)	RIFIUTI	MOBILITÀ E TRASPORTI	ASPETTI NATURALISTICI	ASPETTI VISIVI E PERCETTIVI	ASPETTI SOCIO-ECONOMICI
DIRETTI	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○	●
INDIRETTI	●	●	○	●	●	○	○	●	●	●	●
A BREVE TERMINE	○	●	○	●	○	○	○	○	●	○	●
A LUNGO TERMINE	○	●	○	●	●	●	●	○	●	○	●
IN FASE DI CANTIERE	○	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●
IN FASE DI FUNZIONAMENTO	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●
IN FASE DI SMANTELLAMENTO	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	●
EFFETTI ISOLATI	○	●	●	●	○	●	○	○	●	●	●
EFFETTI INTERATTIVI E/O CUMULATIVI	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●

- NULLI o POSITIVI
- INCERTI
- NEGATIVI o POTENZIALMENTE TALI

B. CONSIDERAZIONI COMPLESSIVE

a. suolo (quantità e consumo)

- l'opera prevede l'occupazione permanente di suolo da parte del corpo di fabbrica in ampliamento

- il cantiere prevede scavi e riporti con movimenti terra (ca. 1.250-1.600 mc)

Ad effetto mitigativo dell'intervento in oggetto si prescrive la minimizzazione di consumo di suolo in termini di limitazione di materiale naturale escavato ponendo attenzione alla situazione ambientale esistente; l'attuazione dell'intervento dovrà ridurre il più possibile gli impatti generati dall'intervento ed a completamento delle opere dovrà essere il più possibile analogo alla situazione morfologica esistente. Inoltre, dovranno essere predisposte e realizzare delle barriere vive per i silos esistenti e previsti al fine di ridurre al minimo l'impatto visivo (i.e. torri in legno, etc.).

Si sottolinea che la matrice naturale originata dall'escavazione dovrà essere gestita in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in tema di "terre e rocce da scavo", attraverso il riutilizzo in situ, ex situ (a seguito di autorizzazione specifica) o, in alternativa, gestendola nell'ambito del ciclo dei rifiuti attraverso il conferimento in impianti autorizzati all'attività di recupero/smaltimento.

Gli effetti mitigativi attesi in termini di controllo e razionalizzazione dell'attività estrattiva dovranno essere preventivati in sede progettuale attraverso la quantificazione dei

volumi di matrice naturale oggetto di escavazione nonché dell'individuazione delle scelte gestionali delle "terre e rocce da scavo" originate dagli interventi.

A completamento dell'intervento, gli stessi indicatori dovranno essere oggetto di monitoraggio da parte dei soggetti attuatori, con la finalità di verificare/dimostrare l'efficacia dell'effetto mitigativo indotto in merito alla tematica estrattiva.

b. sottosuolo ed acque sotterranee

Non si rilevano elementi da segnalare. Gli scarichi previsti per l'attività di lavorazione saranno convogliati nelle reti tecnologiche all'uopo previste (i.e. vasca Imhoff).

In ogni caso, in sede di redazione del progetto edilizio, dovrà essere prestata particolare attenzione alla verifica della capacità di assorbimento delle reti tecnologiche esistenti, secondo quanto previsto dall'Appendice G della D.G.R. VIII/2244 del 29/03/2006.

Qualora, a seguito della previsione di ampliamento dell'edificio e del conseguente potenziamento dell'attività insediata, le reti tecnologiche esistenti non dovessero soddisfare i requisiti di cui alla disposizione normativa di sopra riportata, le stesse dovranno essere adeguate, previo approvazione da parte degli Enti di competenza.

c. acque superficiali e reflue

- possibile ruscellamento delle acque meteoriche

In ogni caso, le acque non contaminate derivanti dal tetto e dalle superfici impermeabilizzate dovranno essere disperse sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, nonché, in sede di progettazione esecutiva, dovranno essere recepite le disposizioni di cui all'art. 6 del R.R. 6/2006.

d. aria e clima

- polveri da movimentazione terra durante la fase di cantiere

Ad effetto mitigativo dell'intervento in oggetto si prescrive l'introduzione di sistemi realizzativi/gestionali (costruttivi e dei materiali) nell'edilizia e negli impianti finalizzati al risparmio energetico e delle risorse naturali nonché al miglioramento dell'"efficienza ambientale" dell'intervento.

L'introduzione di tali innovazioni progettuali consentirà di produrre benefici ambientali sia in termini di risparmio di risorse (energetiche e non), sia in relazione alla componente "aria" attraverso la riduzione di emissioni (climalteranti e non) in atmosfera.

Gli effetti mitigativi attesi in termini di risparmio energetico-risorse naturali dovranno essere preventivati in sede progettuale attraverso la quantificazione dei benefici energetici (es. riduzione consumi per produzione di energia elettrica e termica) e di altre risorse naturali (es. riciclo flussi idrici) previsti durante le fasi di vita dell'intervento.

A seguito della realizzazione dell'intervento, gli stessi indicatori dovranno essere oggetto di monitoraggio da parte dei soggetti attuatori, con la finalità di verificare/dimostrare l'efficacia dell'effetto mitigativo indotto in merito alla tematica energetica-risorse naturali.

e. energia non rinnovabile

- consumi energetici nella fase di funzionamento proporzionati ai volumi presenti

Ad effetto mitigativo dell'azione urbanistica in oggetto si prescrive di installare un generatore di calore alimentato da combustibili rinnovabili quali cippato o altra tipologia di alimentazione sostenibile e perseguire parte del sostentamento energetico dell'attività anche attraverso energia da fonti rinnovabili (pannelli fotovoltaici, etc.), che caratterizzerebbe l'intervento per molteplici risvolti ambientali positivi: tale ipotesi consentirebbe di rispondere già in sede di progetto all'esigenza di minimizzare i consumi energetici da fonti non rinnovabili e le conseguenti emissioni in atmosfera indotte.

Gli effetti mitigativi attesi in termini di risparmio energetico dovranno essere preventivati in sede progettuale attraverso la quantificazione dei benefici energetici (riduzione consumi per produzione di energia elettrica e termica) e emissivi (numero, tipologia e qualità delle emissioni in atmosfera) previsti durante le fasi di vita dell'intervento.

A seguito della realizzazione dell'intervento, gli stessi indicatori dovranno essere oggetto di monitoraggio da parte dei soggetti attuatori, con la finalità di verificare/dimostrare l'efficacia dell'effetto mitigativo indotto in merito alla tematica energetica.

f. agenti fisici

- durante la fase di cantiere (e di eventuale dismissione) sussiste rumore dovuto ai mezzi meccanici per la escavazione ed il trasporto dei materiali
- durante la fase di esercizio inquinamento acustico dei macchinari

g. rifiuti

- produzione di rifiuti in relazione al processo dell'attività

Ad effetto mitigativo dell'azione urbanistica in oggetto si prescrive la minimizzazione di produzione di rifiuti speciali e urbani originati nelle fasi di cantierizzazione e di vita dell'intervento, nonché la particolare attenzione nella gestione ambientale (differenziazione per tipologia, invio a recupero) degli stessi. Ciò al fine di rispondere alle potenziali problematiche discendenti dal settore rifiuti.

In merito alle modalità di gestione degli ordinari rifiuti originati dalle attività di cantiere, particolare attenzione dovrà essere posta alle eventuali fasi di stoccaggio provvisorio in loco in attesa dell'invio a idoneo recupero/smaltimento fuori sito. Ciò anche al fine di salvaguardare i suoli da potenziali contaminazioni indotte dalle attività di cantierizzazione e ottemperare alle disposizioni vigenti in tema di rifiuti.

In merito alle fasi di cantierizzazione dell'intervento, gli effetti mitigativi attesi in termini di corretta gestione ambientale delle problematiche discendenti dal settore rifiuti dovranno essere preventivati in sede progettuale attraverso la stima del quantitativo di rifiuti speciali prodotti nelle fasi di cantierizzazione dell'intervento e della quota parte destinata a recupero/smaltimento.

A completamento dell'intervento, gli stessi indicatori dovranno essere oggetto di monitoraggio da parte dei soggetti attuatori, con la finalità di verificare/dimostrare l'efficacia dell'effetto mitigativo relativo alla tematica rifiuti.

In merito alle fasi di vita dell'intervento, gli indicatori degli effetti mitigativi (produzione rifiuti speciali e urbani/assimilabili) dovranno essere monitorati con la finalità di verificare/dimostrare l'efficacia di intervento rispetto alla tematica rifiuti.

h. mobilità e trasporti

- possibili problemi in fase di cantiere

i. aspetti naturalistici

Non si rilevano elementi sostanziali da segnalare.

Tuttavia, ad effetto mitigativo dell'azione urbanistica in oggetto si prescrive:

- la rinuncia ad insediare attività potenzialmente a rischio sanitario-ambientale (es. attività soggette a VIA-AIA, rifiuti, RIR, insalubri, etc.)
- la rinuncia ad insediare attività potenzialmente impattanti sul contesto paesaggistico, nonché la verifica preliminare delle potenziali interferenze paesaggistiche indotte. Ciò al fine di tutelare e preservare tale componente ambientale. In particolare, si prescrive la necessità di un'indagine mirata, che deve accompagnare il progetto, che dovrà individuare i ricettori ed i principali punti di fruibilità visiva dell'intervento, nonché la valutazione dell'incidenza dell'intervento in relazione alla sensibilità paesistica dei luoghi di inserimento
- che in sede progettuale vengano affrontate e risolte le potenziali ricadute riconducibili alla vulnerabilità di tipo geologico, idrogeologico e sismico, tutelando gli elementi a rischio con le modalità evidenziate nello studio geologico a supporto della relazione di progetto.

Gli effetti mitigativi in termini di gestione delle situazioni di rischio legate a vulnerabilità di tipo geologico, idrogeologico e sismico dovranno essere individuati già in sede progettuale e successivamente esplicitati durante l'attuazione dell'intervento.

A completamento dell'intervento, i soggetti attuatori dovranno verificare/dimostrare l'efficacia dell'effetto mitigativo indotto.

Inoltre, per quanto riguarda gli interventi previsti, in sede di redazione del progetto dovrà essere predisposto uno studio ambientale finalizzato a ridurre gli impatti generati dall'intervento attraverso l'utilizzo di materiali idonei a mitigare il più possibile gli effetti indotti dall'attuazione dell'intervento.

j. aspetti visivi, percettivi

- l'impatto visivo degli edifici ovviamente sarà maggiore.

Ad effetto mitigativo dell'intervento in oggetto si prescrive che in sede progettuale vengano affrontate e risolte:

- le potenziali interferenze acustiche riconducibili alla compresenza di diverse destinazioni d'uso, in particolare in relazione ai requisiti acustici passivi degli edifici, che dovranno essere oggetto di verifica e collaudo i limiti previsti della normativa vigente
- tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, siano caratterizzati da proprietà illuminotecniche funzionali all'abbattimento dell'inquinamento luminoso ed al risparmio energetico. Si sottolinea la necessità di applicazione di quanto previsto dalla L.R. 27 marzo 2000 n. 17 e smi "Misure urgenti in tema di risparmio energetica ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso" e dai conseguenti dispositivi attuativi. In particolare, è richiamata la necessità di rispettare le disposizioni generali di cui all'art. 6 della stessa Legge Regionale, con la finalità di riduzione sul territorio dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti.

Gli effetti mitigativi-compensativi sopra indicati dovranno essere individuati già in sede progettuale e successivamente esplicitati durante l'attuazione dell'intervento.

A completamento dell'intervento, i soggetti attuatori dovranno verificare/dimostrare l'efficacia dell'effetto mitigativo-compensativo indotto.

k. aspetti socio-economici

- globalmente positivi

C. MISURE DI MITIGAZIONE

a. suolo (quantità e consumo)

IMPATTI POTENZIALI	MITIGAZIONI E CONSIDERAZIONI
l'opera prevede l'occupazione permanente di suolo da parte dei corpi di fabbrica in ampliamento e dei relativi spazi accessori	- l'occupazione di suolo è ineliminabile - MISURA A - CONSUMO DI SUOLO: nella progettazione si sono assunti criteri di razionalizzazione della localizzazione degli spazi, diminuendo con una serie di accorgimenti il bisogno di area
il cantiere prevede scavi e riporti con movimenti terra	MISURA A - SCAVI & RIPORTI: prevedere il riutilizzo degli inerti in loco, altrimenti destinarla a discarica inerti. Gli inerti possono essere utilizzati nella realizzazione di leggeri rilevati per scopi

		di rinaturalizzazione e paesistici (Misure I-J)
<i>b. sottosuolo ed acque sotterranee</i>	IMPATTI POTENZIALI	MITIGAZIONI E CONSIDERAZIONI
	le attività produttive non prevedono l'uso di sostanze potenzialmente dannose in caso di sversamenti	-
<i>c. acque superficiali e reflue</i>	IMPATTI POTENZIALI	MITIGAZIONI E CONSIDERAZIONI
	eccessiva impermeabilizzazione del terreno	MISURA C- IMPERMEABILIZZAZIONI: per le aree di pertinenza prevedere misure specifiche per minimizzare l'impermeabilizzazione
<i>d. aria e clima</i>	IMPATTI POTENZIALI	MITIGAZIONI E CONSIDERAZIONI
	polveri da movimentazione terra durante la fase di cantiere	MISURA D - POLVERI DA CANTIERE: prevedere opportune irrigazioni che impediranno la formazione di polveri (le quali in caso di vento possono raggiungere distanze notevoli)
<i>e. energia non rinnovabile</i>	IMPATTI POTENZIALI	MITIGAZIONI E CONSIDERAZIONI
	consumi energetici nella fase di funzionamento proporzionati ai volumi presenti	MISURA E - CONSUMI ED ISOLAMENTI: è prevista la coibentazione secondo le normative regionali
<i>f. agenti fisici</i>	IMPATTI POTENZIALI	MITIGAZIONI E CONSIDERAZIONI
	potenziale rumore dovuto agli impianti	MISURA F1 - ACUSTICA: l'impatto acustico viene limitato dalla insonorizzazione degli impianti
	durante la fase di esercizio inquinamento luminoso da parte del sistema di illuminazione esterna	MISURA F2 - ILLUMINAZIONE: l'illuminazione esterna deve adottare le misure tecniche opportune per limitare l'inquinamento luminoso, secondo la normativa regionale
<i>g. rifiuti</i>	IMPATTI POTENZIALI	MITIGAZIONI E CONSIDERAZIONI
	produzione di rifiuti proporzionati	MISURA G - RACCOLTA DIFFERENZIATA: strutturazione della raccolta differenziata
<i>h. mobilità e trasporti</i>	IMPATTI POTENZIALI	MITIGAZIONI E CONSIDERAZIONI

possibili sovrapposizioni dei flussi di traffico derivanti dal cantiere (e dall'eventuale dismissione) ai flussi di traffico usuali nella zona	MISURA H - STRUTTURAZIONE DEL TRAFFICO DA CANTIERE: si consiglia di evitare che il traffico generato dal cantiere si sovrapponga al traffico presente nelle ore di punta
--	--

i. aspetti naturalistici

IMPATTI POTENZIALI	MITIGAZIONI E CONSIDERAZIONI
il consumo di area agricola influisce anche sugli aspetti naturalistici	MISURA I - MISURE DI INGEGNERIA NATURALISTICA E COMPENSAZIONE: formulazione di misure specifiche

j. aspetti visivi, percettivi

IMPATTI POTENZIALI	MITIGAZIONI E CONSIDERAZIONI
ad opera realizzata l'impatto visivo è rilevabile	MISURA J - MISURE DI INGEGNERIA NATURALISTICA E COMPENSAZIONE: l'opera, evidenzia un impatto paesistico medio in quanto le caratteristiche strutturali non si discostano dagli elementi organizzativi e compositivi della situazione esistente. La compensazione arborea può essere utilizzata anche a fini percettivi

k. aspetti socio-economici

IMPATTI POTENZIALI	MITIGAZIONI E CONSIDERAZIONI
rafforzamento dell'attività economica	aspetti socio-economici positivi per l'espansione dell'attività esistente

D. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Esistenza di mitigazioni adottate Si

Considerazioni complessive sugli effetti dopo l'implementazione delle misure di mitigazione Le misure permettono di mitigare in modo apprezzabile impatti derivanti dall'opera, sia nella fase di cantiere che in quella di esercizio.
Effetti significativi residui:
- PERMANE CONSUMO ENERGETICO
- PERMANE CONSUMO DI SUOLO VERDE

Potenziali effetti significativi residui Si

LIVELLO 3 – VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE

Considerazioni relative all'opzione zero Dal punto di vista delle esigenze aziendali, la mancata realizzazione non permetterebbe l'espansione dell'attività.

Dal punto di vista delle considerazioni territoriali, le aree verdi verrebbero intaccate minimamente, ma in un contesto sostanzialmente già antropizzato.

Inoltre, si ricorda che l'intervento in esame, così come la struttura esistente, è localizzato in un'area concessa in diritto di superficie trentennale dal Comune di Livigno (scadenza diritto superficie 2036, salvo proroghe)

Considerazioni relative all'interesse pubblico Dal punto di vista socio-economico l'intervento è di interesse, con una espansione dell'impresa e conseguenti ricadute positive.

Alternative ALTERNATIVA 1 – MORFOLOGIA DEL MANUFATTO

È stata studiata una soluzione che minimizza l'occupazione dell'area, adottando tutti gli accorgimenti possibili a questo fine.

Adottata: sì

Motivazioni: in questo modo si è limitata l'occupazione dell'area

ALTERNATIVA 2 - METODI DI COSTRUZIONE ALTERNATIVI

Utilizzo di tecniche costruttive e di materiali che minimizzano il consumo energetico.

Adottata: sì

Motivazioni: così si è minimizzato l'impiego di risorse energetiche, al fine di ottenere anche un sensibile risparmio economico di gestione.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SULLE ALTERNATIVE ADOTTATE

Esistenza di alternative adottate No

Considerazioni complessive sugli effetti dopo l'implementazione delle alternative Le misure alternative permettono di mitigare i principali impatti sull'area.

Effetti significativi residui:
- PERMANE CONSUMO DI SUOLO VERDE

Potenziali effetti significativi residui No

LIVELLO 4 – VALUTAZIONE MISURE COMPENSATIVE*Misura compensativa* COMPENSAZIONE COMPLESSIVA

A compensazione del consumo di suolo occorre fornire un adeguato livello ambientale.

Al di là di quanto previsto dalle misure di mitigazione già viste, si prevede una particolare e maggiore attenzione sulla costituzione di aree verdi attraverso la predisposizione di interventi specifici da concordare in sede di rilascio dell'autorizzazione, nonché interventi specifici di mitigazione degli impianti visivi generati dall'impianto produttivo (i.e. silos).

10. APPROFONDIMENTO: IMPATTO SULL'AMBIENTE

**DEFINIZIONE DELLE
COMPONENTI AMBIENTALI
DA CONSIDERARE**

Gli elementi che devono essere considerati per valutare gli effetti generati dalla realizzazione dell'intervento sul sistema ambientale ed antropico sono definiti dalla Direttiva 42/2001/CEE²¹:

1. componente aria ed atmosfera:
 - immissione di inquinanti da combustione per riscaldamento ed elettricità – CO, CO₂, NO_x
 - immissione di inquinanti da combustione da traffico per l'introduzione di nuovi veicoli derivanti dalla matrice antropica che si insedierà nell'area
 - sollevamento polveri ed incremento delle fonti di rumore in fase di cantiere
2. componente acqua:
 - aumento carichi inquinanti (acque reflue) di origine civile
 - allacciamento alla rete (acquedotto e fognatura)
3. componente storico-culturale:
 - non rilevante
4. componente flora, fauna, biodiversità:
 - valenze paesaggistiche e rete ecologica
5. componente elettromagnetismo e radiazioni ionizzanti:
 - elettrodotti ad alta tensione
 - possibili fonti inquinanti
 - componente energia
6. componente traffico e mobilità sostenibile:
 - introduzione nuovi veicoli derivanti dalla matrice antropica insediata
7. componente rifiuti:
 - produzione di rifiuti solidi urbani (Rsu) per i quali provvedere alla differenziazione ed al riciclaggio
8. componente socio-economica:
 - effetti sulla popolazione

I seguenti elementi non vengono considerati, poiché i possibili effetti generati risultano nulli ai fini della valutazione:

- componente suolo e sottosuolo
- componente storico culturale
- componente elettromagnetismo e ionizzanti
- incremento della frammentazione del territorio
- esposizione a fenomeni di rischio idrogeologico e/o antropico (di incidente rilevante ed inquinamento)
- inquinamento luminoso.

²¹ Individua gli elementi da considerare per la valutazione dei possibili effetti significativi di un piano/programma "la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori"

DEFINIZIONE DELL'AMBITO D'INFLUENZA

Per avere una visione d'insieme e riuscire a restituire una valutazione attendibile dei possibili effetti generati dal progetto è stato definito un "ambito d'influenza" o "contesto d'interesse", composto sostanzialmente dal comparto edilizio presente nelle immediate vicinanze dell'immobile oggetto d'intervento.



Aerofotogrammetria

ANALISI DEGLI EFFETTI GENERATI

Dall'analisi del P.G.T. vigente, l'ambito d'intervento ricade in ambito a destinazione produttiva.

ARIA La realizzazione dell'intervento è finalizzata al riordino funzionale dell'attività economica attualmente insediata, attraverso un intervento di ampliamento con modifica qualitativa e quantitativa del complesso produttivo.

L'intervento nel suo complesso (i.e. ristrutturazione con cambio di destinazione di parte degli spazi esistenti ed ampliamento) dovrà essere ad alta prestazione energetica il cui fabbisogno sarà coperto in misura significativa da fonti rinnovabili.

Le emissioni di inquinanti in atmosfera saranno dovute unicamente al traffico veicolare indotto durante la fase di cantiere, unitamente alla sistemazione dell'area esterna, che genererà un ridotto sollevamento di polveri.

In conclusione si può affermare che l'intervento non causerà effetti sull'aria che possano comportare rischi per la salute umana e/o per l'ambiente.

ACQUA Per il nuovo insediamento in progetto non sono previste attività con lavorazioni che possano comportare versamenti di sostanze pericolose ed in considerazione della corretta progettazione delle opere fognarie, è legittimo escludere rischi d'inquinamento delle acque.

Si può affermare che l'intervento non comporterà alcun tipo di effetto sull'acqua che possa comportare rischi per la salute umana e/o per l'ambiente.

ELEMENTI STORICI E CULTURALI

All'interno dell'ambito d'interesse considerato, non si rileva la presenza di elementi storici e beni culturali di apprezzabile valore.

**VALENZE PAESAGGISTICHE
E RETE ECOLOGICA –
FLORA, FAUNA E
BIODIVERSITÀ** Si ritiene che la realizzazione del progetto, non determini effetti negativi sul contesto circostante né sugli elementi della rete ecologica provinciale.

ENERGIA I locali che verranno realizzati a seguito dell'intervento di ampliamento, oggetto di variante urbanistica, saranno destinati a spazi produttivi/stoccaggio, funzione che non comporterà un elevato fabbisogno di energia rispetto alla situazione esistente, ed inoltre sarà prodotta da fonti rinnovabili.

In ogni caso, si prescrive in sede di progettazione esecutiva, di prevedere sistemi/impianti finalizzati al risparmio energetico.

RIFIUTI La realizzazione dell'ampliamento dell'immobile esistente determina aumenti nella produzione di rifiuti urbani, tuttavia senza generare scarichi o residui inquinanti.

I rifiuti prodotti saranno depositati in appositi cassoni e periodicamente svuotati da una ditta specializzata.

POPOLAZIONE L'incidenza dell'intervento sulle dinamiche demografiche e insediative del comune è ininfluente, viste le ridotte dimensioni e la tipologia dell'intervento oggetto di variante urbanistica.

È da rimarcare, invece, una possibile ricaduta positiva sull'aspetto occupazionale.

**SISTEMA DEI SOTTOSERVIZI
A RETE** Non sono necessari interventi di potenziamento dei sottoservizi del comparto di riferimento.

Tuttavia, con particolare riferimento al sistema di smaltimento delle acque, in sede di redazione del progetto edilizio, si prescrive la verifica della capacità di assorbimento dello stesso in funzione delle disposizioni di cui all'Appendice G della D.G.R. VIII/2244 del 29/03/2006.

**IMPATTO VOLUMETRICO
GENERATO** L'impatto generato dalla nuova distribuzione dei volumi presenti sull'area, in relazione con il contesto in cui si inserisce, è impattante (previsione di realizzazione di un corpo di fabbrica di ca. 1.250-1.600 mc), tuttavia occorre sottolineare che s'inserisce in un ambito antropizzato, sebbene il contesto d'insediamento stesso non mitighi gli effetti generati dalla nuova costruzione. AL riguardo si ribadisce la prescrizione di predisporre opportune opere di mitigazione/inserimento nel contesto dell'intero complesso produttivo.

IMPATTO ACUSTICO Si rimanda alle considerazioni di cui al cap. 7 della presente.




OGGETTO DI VERIFICA	STATO ATTUALE
RUMORE DELLE LAVORAZIONI SVOLTE	
Valutazione dei rumori generati	Assenza di attrezzature rumorose (<80 dB)
Esposizione al rumore	Tutti i lavoratori sono esposti a livelli sonori inferiori a 80 dB
Sostanze ototossiche	Non presente
Rumori impulsivi	Non presente
Presenza di livelli acustici pericolosi	Non presente
Misure tecniche per la riduzione del rumore	Non necessarie
Dispositivi di protezione individuale	Non richieste
















**IMPATTI TEMPORANEI
GENERATI DAL CANTIERE**

Durante le lavorazioni di cantiere, l'ambito d'intervento è sottoposto ad una serie d'impatto negativi di entità trascurabile, che si risolveranno con l'avvenuto completamento delle opere in progetto.

**SCHEDA RIASSUNTIVA
DEGLI EFFETTI ATTESI**

Legenda

	Impatto positivo
	Nessun effetto o ininfluenza
	Impatto negativo

ELEMENTI CONSIDERATI	VALUTAZIONE
Suolo	
Aria	
Acqua	
Elementi storico-culturali	
Valenza paesaggistica della rete ecologica	
Rischio industriale	
Elettromagnetismo e radiazioni ionizzanti	
Energia	
Rifiuti	
Popolazione	
Sistema dei sottoservizi a rete	
Impatto volumetrico generato	
Impatto acustico	
Impatti temporanei generati dal cantiere	
Bilancio degli effetti attesi	

Nel complesso si valuta POSITIVAMENTE il bilancio degli effetti attesi, in quanto tutti gli elementi considerati hanno effetto quasi nullo e/o ininfluenza; l'unico impatto negativo è quello generato dal cantiere, ma che risulta essere temporaneo, mentre i benefici effetti sull'occupazione a vantaggio della popolazione saranno permanenti, quindi con un "peso specifico" maggiore.

**SCHEDA RIASSUNTIVA
DEGLI EFFETTI ATTESI**

Attraverso le verifiche svolte si è considerato preliminarmente ogni assetto dell'intervento in relazione a diversi principi di sostenibilità; in particolar modo, sono stati indagati aspetti relativi alla coerenza esterna (rapporto con altri piani ed ad attività presenti nel contesto territoriale), alla coerenza interna (rapporto con il PGT vigente) ed agli effetti ambientali prodotti.

In estrema sintesi, dalla documentazione analizzata non emergono effetti significativi di alcuna natura che possano comportare rischi per la salute umana o per l'ambiente immediati cumulativi, a breve o a lungo termine, positivi o negativi, in quanto non vengono introdotte funzioni in contrasto con quelle esistenti che possano alterare nel tempo la situazione preesistente.

Alla luce delle analisi effettuate, si ritiene che non sia necessario l'avvio di un processo di Valutazione Ambientale Strategica.

11. INCIDENZA DELL'INTERVENTO E RELATIVE INDICAZIONI PRELIMINARI SIC-Val Viera e Cime Fopel

LOCALIZZAZIONE COMUNE: Livigno
 ALTITUDINE MIN: 1.806 m slm
 ALTITUDINE MAX: 2.990 m slm
 SUPERFICIE [ha]: 836,31
 REGIONE BIOGEOGRAFICA: Alpina

Il SIC confina con un altro Sito della Rete Natura 2000 (IT2040002) ed è parzialmente incluso nella ZPS del Parco Nazionale dello Stelvio (IT2040044). Questo Sito è localizzato nella Val Viera, attraversata dal torrente omonimo, affluente di sinistra del lago di Livigno.

QUALITÀ E IMPORTANZA L'importanza del sito consiste nella presenza di numerose associazioni vegetali della serie basifila, in diverse forme strutturali, con evidenti variazioni in relazione alla morfologia e alla pedologia.
 Gli habitat di interesse comunitario ricoprono l'80% dell'area del SIC e presentano un grado di rappresentatività elevata e un ottimo grado di conservazione, soprattutto per quanto riguarda gli habitat 4070, 6172, 6173 e 8120; questi ultimi due habitat arrivano a coprire quasi il 60% del territorio di protezione del SIC.
 In questo Sito sono presenti cinque specie di Uccelli elencate nell'Allegato I della Direttiva: Gypaetus barbatus, Aquila chrysaetos, Glaucidium passerinum, Lagopus mutus helveticus, Tetrao tetrix tetrix e 8 specie non elencate nell'Allegato I.
 Altre specie importanti segnalate nel Sito: per i Mammiferi Capra ibex, Lepus timidus, Marmota marmota, Rupicapra rupicapra, per i Rettili Coronella austriaca, per gli Anfibi Rana temporaria, per i Pesci Cottus gobio, per la Flora Campanula cenisia, Crepis pygmaea, Leontopodium alpinum, Papaver rhaeticum, Viola pinnata.

VULNERABILITÀ La presenza del depuratore è l'unico elemento significativo di disturbo riscontrato. Sulla cima del Motto è presente un ripetitore.

INCIDENZA DELLA PREVISIONE INSEDIATIVA CHE, ISOLATAMENTE E/O IN CONGIUNZIONE CON ALTRI PIANI O PROGETTI, PUÒ PRODURRE IMPATTI Data la localizzazione dell'intervento si ritiene che lo stesso non generi impatti significativi sull'habitat, sulla flora e sulla fauna presenti all'interno del sito.

Critero	Valutazione dell'interferenza
Perdita di potenziali aree habitat	Nessuna alterazione
Degrado di habitat (calpestio, etc.)	Alterazione minima - Previsto incremento e modifica dell'area e di parte del sottosuolo
Perdita di esemplari	Nessuna alterazione
Perturbazione di specie (disturbo della fauna)	Nessuna alterazione
Frammentazione degli habitat	Nessuna alterazione
Integrità delle popolazioni faunistiche	Nessuna alterazione
Integrità del sito	Nessuna alterazione

Dall'analisi di quanto sopra espresso, la realizzazione dell'intervento in esame, data la localizzazione, unitamente alla tipologia ed alle dimensioni, non genererà interferenze e/o criticità significative per i siti della Rete Natura 2000.

In particolare, considerata la localizzazione dell'ambito d'intervento ai margini del SIC, nonché l'attuale situazione del sito non si ritiene che lo stesso possa avere incidenze

significative sulle componenti degli habitat, della flora e della fauna presenti all'interno dei siti della Rete Natura 2000.

Tuttavia, in fase di cantiere è prevedibile che venga generato un maggiore carico del traffico veicolare dovuto all'approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature per eseguire l'intervento, che tuttavia va ad interessare ambiti, come già detto, già antropizzati.

L'intervento in esame andrà ad intaccare per il minimo necessario l'occupazione di suolo (ca. 800 mq per il sedime del corpo di fabbrica in ampliamento e per la realizzazione della stazione di rifornimento), ma nel rispetto degli stessi, prevede la sistemazione dell'intera area di pertinenza.

Attraverso le verifiche svolte si è considerato preliminarmente ogni assetto dell'intervento in relazione a diversi principi di sostenibilità; in particolar modo, sono stati indagati aspetti relativi alla coerenza esterna (rapporto con il contesto territoriale), alla coerenza interna (rapporto con il PGT vigente ed inserimento morfologico) ed agli effetti ambientali prodotti.

In estrema sintesi, dalla documentazione analizzata non emergono effetti significativi di alcuna natura che possano comportare rischi per la salute umana o per l'ambiente immediati e cumulativi, a breve o a lungo termine, positivi o negativi, in quanto non vengono introdotte funzioni in contrasto con quelle esistenti che possano alterare nel tempo la situazione preesistente.

A seguito di quanto sopra esposto si ritiene che la realizzazione dell'intervento non inciderà in modo significativo sugli habitat e sulle specie faunistiche e floristiche presenti nella la zona in quanto:

- l'intervento non genera impatti negativi
- l'intervento non preclude gli obiettivi della Rete Ecologica prevista dal PTR
- l'intervento non varia l'impatto sull'ambiente circostante rispetto a quanto previsto dallo strumento di pianificazione vigente e dai relativi allegati (aria, acquedotto e rete fognaria, suolo, rumore, etc.)
- l'intervento si inserisce in un contesto territoriale antropizzato, non generando nuovi elementi di criticità.

In sede di rilascio dei necessari titoli abilitativi dovrà essere comunque predisposta apposita valutazione d'incidenza ambientale.


12. CONCLUSIONI

A seguito di quanto sopra esposto si ritiene di poter procedere all'esclusione dalla VAS in quanto:

- l'intervento di ampliamento in esame apporta al PGT vigente una variante urbanistica che interessa l'innalzamento dell'indice di utilizzazione fondiaria previsto per l'ambito D2 in esame
- i contenuti della variante non modificano e non alterano le previsioni e gli obiettivi dello strumento urbanistico vigente, sia in termini di previsioni insediative, sia in termini di dotazione di aree a standard
- la variante urbanistica non altera la conformità del PGT vigente rispetto agli strumenti di pianificazione sovraordinati
- l'intervento non varia l'impatto sull'ambiente circostante rispetto a quanto previsto dallo strumento di pianificazione vigente e dai relativi allegati (aria, acquedotto e rete fognaria, suolo, rumore, etc.). Dovranno comunque essere previste opportune opere di mitigazione/sistemazione ambientale in fase di progettazione ed attuazione dell'intervento
- l'intervento, da realizzare in ampliamento di un'attività esistente e, pertanto, inserendosi in contesto territoriale già sostanzialmente antropizzato, non genera nuovi elementi di criticità.

Sulla base di quanto sopra, l'intervento proposto che, come si ricorda, consiste nella realizzazione di un intervento di ampliamento/razionalizzazione dell'attività produttiva esistente (attraverso la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica destinato a funzioni di produzione integrative rispetto alla situazione attuale) e la variante al PGT vigente ad esso connesso, non generino elementi di criticità, pertanto la stessa può essere esclusa dalla procedura di VAS.





Architettura&Urbanistica
Via Pedrotti, 1 - 23037 Tirano (SO)

Tel. +39 339 1275584
Email: roberto.muraca@archiworldpec.it
roberto.muraca@gmail.com

Comune di Livigno
Verifica esclusione VAS

Rapporto Ambientale Preliminare Allegato – Verifica SLP

Data di Riferimento: 15/02/2022

Le informazioni contenute in questo documento sono di proprietà dello scrivente e del destinatario del documento. Tali informazioni sono strettamente legate ai commenti orali che le hanno accompagnate. Copiare, pubblicare o distribuire il materiale contenuto in questo documento senza preventivo consenso dello scrivente è proibito e può essere illegale.



INDICE

1.	SLP COMPLESSO IMMOBILIARE ESISTENTE	2
2.	SLP COMPLESSO IMMOBILIARE IN AMPLIAMENTO/PROGETTO	3
3.	VARIANTE URBANISTICA	4



1. SLP COMPLESSO IMMOBILIARE ESISTENTE

Come indicato nel rapporto preliminare, l'intervento in oggetto prevede la realizzazione di un intervento di ampliamento di un complesso immobiliare a destinazione produttiva, ed in particolare sul lotto di terreno individuato al NCEU del Comune di Livigno al Fg. 19 mapp.li 28-42 avente destinazione urbanistica D2-produttiva esistente.

Nel dettaglio, l'edificio esistente ha una SLP complessiva di ca. 1.050 mq, che si sviluppa come di seguito:

PIANO	Slp [mq]	DESTINAZIONE D'USO	NOTE
TERRA	847,44	Produttiva	
PRIMO	105,21	Spazi accessori	Centrale termica & autorimessa
	99,03	Terziario di servizio	
DESTINAZIONE D'USO		SLP [mq]	
	Produttiva		847,44
	Spazi accessori		105,21
	Terziario di servizio		99,03
	SLP		1.051,68



2. SLP COMPLESSO IMMOBILIARE IN AMPLIAMENTO/PROGETTO

Come si evince dalla documentazione tecnica allegata alla richiesta, l'intervento proposto prevede realizzazione di un ampliamento del complesso immobiliare in precedenza descritto.

Complessivamente la SLP del nuovo complesso immobiliare sarà così distribuita:

PIANO	Slp [mq]	DESTINAZIONE D'USO	NOTE
INTERRATO	102,20	Vasca stoccaggio	Sup. non ricompresa nella SLP
TERRA	313,25	Produttiva/magazzino	Sup. in ampliamento
	560,00	Produttiva	Sup. ricovero automezzi
	277,44	Produttiva	Sup. autorimessa officina
	10,00	Produttiva	Rifornimento carburanti
PRIMO	128,76	Spazi accessori	Sup. in ampliamento – centrale termica
	320,35	Produttivo	Sup. in ampliamento
	105,21	Residenziale di servizio	Sup. oggetto di cambio dest. uso
	99,03	Terziario di servizio	
DESTINAZIONE D'USO		SLP [mq]	
	Vani tecnici	102,20	Sup. non ricompresa nella SLP
	Produttiva	1.609,80	
	Residenziale di servizio	105,21	
	Terziario di servizio	99,03	
	SLP	1.814,04	

L'ampliamento in esame prevede una SLP pari a 762,36 mq.

Il nuovo complesso immobiliare si svilupperà su una superficie fondiaria di ca. 3.700 mq, come di seguito individuata:

- Fg. 19 Mapp. 28: 1.757 mq, interamente ricadenti in ambito urbanistico D2
- Fg. 19 Mapp. 42: 1.943 mq, interamente ricadenti in ambito urbanistico D2.

Da segnalare come quest'ultimo lotto di terreno non sia interessato dall'intervento, non prevedendo su tale porzione la realizzazione di interventi edilizi.

Sulla base di quanto sopra, l'indice di utilizzazione fondiaria UF previsto per l'ambito d'intervento nel suo complesso (rif. Fg. 19 Mapp.li 28-42) risulta pari a 0,50 mq/mq.

Di seguito si riportano i principali indici/parametri urbanistico insediativi oggetti di variante.



INDICE/PARAMETRO	STATO DI FATTO	PJT
UT-indice utilizzazione territoriale	0,28 mq/mq	0,50 mq/mq
SLP	1.051,68 mq	1.814,04 mq

3. VARIANTE URBANISTICA

Oggetto della variante urbanistica in esame risultano quindi i seguenti parametri urbanistico-insediativi relativi all'ambito oggetto d'intervento (rif. Fg. 19 mapp.li 28-42):

- **incremento dell'indice di utilizzazione fondiaria UF** previsto per l'ambito D2 all'interno del quale ricade l'intervento in esame, attualmente pari all'esistente, sino a **0,50 mq/mq**
- **incremento della % di superfici di servizio (i.e. uffici, commerciale, residenziale di servizio ed autorimessa)** attualmente previsto per l'ambito D2 pari al 30% dell'area disponibile, sino al **60%**
- **ampliamento delle funzioni accessorie** previste per le strutture ricadenti in ambito D2, attualmente terziario di servizio ed autorimessa, anche **con funzioni residenziali di servizio** e commerciali.

Sostanzialmente, per quanto riguardo l'ambito oggetto di intervento, dovranno essere considerate le disposizioni di seguito riportate:

D2 – Zone per impianti esistenti

1. Per l'impianto di lavorazione esistente sull'ambito in oggetto sono ammessi tutti gli interventi tesi al miglioramento tecnologico ed ecologico dello stesso, sino al raggiungimento di una Superficie Lorda di Pavimento pari a 1.815 mq. L'attuazione dell'intervento è subordinato alla realizzazione di num. 2 piazzole ecologiche da realizzarsi sugli immobili distinti al FG. 40 Mapp.li 111-1851 ed al Fg. 44 Mapp. 975 con progetto da concertarsi con la Pubblica Amministrazione.

2. In tale zona è consentita la realizzazione di una struttura per gli uffici (e relativi servizi) non superiore ai 100 mq di SLP, oltre ad un garage per il ricovero degli automezzi e delle macchine operatrici non superiore ai 1.000 mq di SLP, spazi commerciali di servizio abbinati all'attività insediata non superiori a 50 mq di SLP, nonché di una struttura residenziale di servizio non superiore a 110 mq di SLP.

3. Le strutture di cui sopra si intendono a titolo precario e devono essere rimosse in caso di cessazione dell'attività, senza possibilità di utilizzo per altri scopi.



4. In applicazione di quanto disposto dall'art. 11, comma 5, della L.R.11/03/2005, n. 12, e successive modificazioni, è possibile dar luogo a interventi di riqualificazione ambientale e produttiva, anche con recupero ed incremento delle volumetrie esistenti, e cambio di destinazione d'uso verso altre attività produttive artigianali o industriali, mediante programma integrato di intervento di cui agli articoli da 87 a 94 della stessa legge regionale appena citata.

Di seguito si riporta un riepilogo di dettagli dei parametri urbanistico insediativi previsti per l'ambito in esame.

DESTINAZIONE D'USO	PGT VIGENTE	PJT	PARAMETRO OGGETTO DI VARIANTE ART. 8 D.LGS 160/2010.
Industriale	pari all'esistente	max 1.815 mq	X
Terziario	di cui max 100 mq	di cui max 100 mq	-
Autorimessa	di cui max 1.000 mq	di cui max 1.000 mq	-
Residenziale di servizio	-	di cui max 110 mq	X
Commerciale	-	di cui max 50 mq	X

Per ogni ulteriore approfondimento, si rimanda alla documentazione tecnica predisposta per l'istanza.

ARCHITETTURA&URBANISTICA

Roberto Muraca – Urbanista
Managing Partner

